

8a+ SICAV

PROSPETTO

OTTOBRE 2016

8a+ SICAV

PROSPETTO

Nota importante

Le sottoscrizioni di 8a+ SICAV (il “Fondo”) sono valide solo se effettuate in conformità alle disposizioni del prospetto vigente (il “Prospetto”) e del relativo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (il “KIID”) accompagnato dall'ultima relazione annuale disponibile e dall'ultima relazione semestrale qualora sia stata pubblicata successivamente all'ultima relazione annuale. Tutti i documenti di offerta e le relazioni finanziarie saranno disponibili per la consultazione sul sito Internet del Fondo www.ottoapiusicav.eu.

Non è consentito utilizzare informazioni diverse da quelle incluse nel Prospetto o nei KIID e nei documenti ivi citati come disponibili al pubblico per la consultazione. Il Prospetto fornisce dettagli circa il quadro generale applicabile al Fondo e va letto congiuntamente alle appendici relative a ciascun comparto del Fondo (“Comparto”). Tali appendici sono pubblicate alla data di lancio dei singoli comparti e costituiscono parte integrante del Prospetto. Il Prospetto ed i relativi KIID saranno aggiornati regolarmente allo scopo di integrarvi eventuali modifiche rilevanti. Si raccomanda agli investitori di verificare presso il Fondo che il Prospetto in loro possesso sia il più recente.

Il Fondo è costituito in Lussemburgo e ha ottenuto l'autorizzazione della *Commission de surveillance du secteur financier* (la “CSSF”), l'autorità lussemburghese competente. Tale autorizzazione non va in alcun modo interpretata come un'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza lussemburghese dei contenuti del Prospetto o della qualità delle azioni del Fondo o dei suoi investimenti.

Il Prospetto non può essere utilizzato a fini promozionali o di vendita in Paesi o in circostanze in cui tale offerta o promozione non siano autorizzate dalle autorità competenti.

Il Fondo richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che essi potranno esercitare appieno i propri diritti di investitori direttamente nei confronti del Fondo (in particolare, il diritto di partecipare alle assemblee generali degli azionisti) solo a condizione che siano iscritti a proprio nome nel registro degli azionisti del Fondo. Qualora investa nel Fondo tramite un intermediario che operi a proprio nome ma per conto dell'investitore, quest'ultimo non sempre potrà esercitare alcuni diritti di azionista direttamente nei confronti del fondo. Si raccomanda agli investitori di chiedere consulenza in merito ai propri diritti.

Investitori USA

Le Azioni del Fondo (le "Azioni") non sono state registrate ai sensi dello *United States Securities Act* (legge sui valori mobiliari degli Stati Uniti) del 1933, e successive modifiche, e il Fondo non è stato registrato ai sensi dell'*Investment Company Act* (legge sulle società d'investimento degli Stati Uniti) del 1940, e successive modifiche. Le Azioni non possono pertanto essere offerte al pubblico o vendute negli Stati Uniti d'America o in territori sotto la loro giurisdizione, né possono essere offerte a soggetti statunitensi (quali definiti nello statuto del fondo) o a loro favore, né da essi acquistate. Ai richiedenti potrà essere richiesto di dichiarare che non sono soggetti statunitensi e che non richiedono Azioni a favore di soggetti statunitensi. Si raccomanda agli investitori di informarsi in merito alle leggi e normative (in particolare, quelle in materia di politica fiscale e di controlli sui cambi) applicabili nel rispettivo Paese d'origine, di residenza o di domicilio relativamente a un investimento nel Fondo e di rivolgersi al proprio commercialista, legale o consulente finanziario di fiducia su qualsiasi questione relativa al contenuto del Prospetto.

Protezione dei dati personali

Alcuni dati personali degli investitori (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il nome, l'indirizzo e l'ammontare investito dal singolo investitore) (i "Dati Personali") possono essere raccolti, registrati, archiviati, adattati, trasferiti o in altro modo elaborati e utilizzati dal Fondo, dalla Società di Gestione, dal Depositario, dall'Outsourcer Amministrativo e da qualsiasi altro soggetto che offra di volta in volta servizi al Fondo, nonché dagli intermediari finanziari di tali investitori. In particolare, tali Dati Personali possono essere elaborati a fini contabili e in relazione all'amministrazione delle commissioni di distribuzione, ai fini dell'adeguata verifica in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, per l'aggiornamento del Registro degli Azionisti, per l'elaborazione degli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione (ove previsti) e ai fini del pagamento di dividendi agli azionisti, nonché per la prestazione di servizi relativi al cliente.

I Dati Personali possono essere trattati anche da enti non-UE in paesi al di fuori dell'UE che possono non avere le stesse leggi sulla protezione dei dati rispetto al Gran Ducato del Lussemburgo. Il trasferimento dei Dati Personali a tali entità non-UE può anche transitare e/o tali dati possono essere trattati in paesi che possono non avere requisiti di protezione dei dati ritenuti equivalenti a quelli in vigore nel Gran Ducato del Lussemburgo.

Gli investitori prendono altresì atto che al Fondo e i suoi agenti, in conformità alla normativa FATCA¹, può essere richiesto di divulgare i Dati Personali relativi ai contribuenti statunitensi e/o alle istituzioni finanziarie straniere che non partecipano al *US Internal Revenue Service*.

¹ Il termine "FATCA" indica le disposizioni comunemente note come "*Foreign Account Tax Compliance Act*" - Sezioni dalla 1471 alla 1474 del *US Internal Revenue Code* del 1986, come modificato ("*US Tax Code*"), eventuali regolamenti (vigenti o futuri) o interpretazioni ufficiali degli stessi e qualsiasi accordo stipulato ai sensi della sezione 1471 (b) del *US Tax Code*, o di qualsiasi normativa fiscale o regolamentare, norme o prassi adottate in virtù di un accordo intergovernativo stipulato in relazione con l'attuazione di queste sezioni del *US Tax Code*.

I Dati Personali non saranno comunicati ad alcun soggetto terzo non autorizzato. Il Fondo può affidare a un altro soggetto (il “Responsabile del Trattamento Dati”) (ad esempio, l'Outsourcer Amministrativo o la Società di Gestione) il trattamento dei Dati Personali. Il Fondo si impegna a non trasferire Dati Personali a soggetti terzi che non siano il Responsabile del Trattamento Dati, salvo ove richiesto ai sensi di legge o in forza di una preventiva autorizzazione degli azionisti. I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario a fini del trattamento o il tempo necessario ai sensi delle leggi applicabili.

Ciascun investitore ha diritto ad accedere ai propri Dati Personali e può chiederne la rettifica in caso di imprecisioni o di incompletezza. Tali richieste devono essere presentate al Fondo o alla Società di Gestione.

Fornendo i propri Dati Personali al Fondo o ai suoi agenti, ogni investitore acconsente al trattamento degli stessi come sopra descritto.

Indice

1.1	DESCRIZIONE DEL FONDO.....	6
1.2	PANORAMICA.....	7
2.	GESTIONE, AMMINISTRAZIONE, CUSTODIA, DISTRIBUZIONE.....	9
2.1	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	9
2.2	SOCIETÀ DI GESTIONE.....	9
2.3	INVESTMENT MANAGER, SUB-INVESTMENT MANAGER, INVESTMENT ADVISOR E RISK MANAGER.....	10
2.4	DEPOSITARIO.....	11
2.5	L'OUTSOURCER AMMINISTRATIVO E AGENTE DI PAGAMENTI.....	15
2.6	COLLOCATORI E SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI.....	15
3.1	INVESTIMENTO IN VALORI MOBILIARI E IN ATTIVITÀ LIQUIDE.....	17
3.2	RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI.....	23
3.3	ALTRE RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI.....	24
3.4	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, TECNICHE E ALTRI STRUMENTI.....	24
3.4.1	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.....	24
3.4.2	ALTRI STRUMENTI E TECNICHE D'INVESTIMENTO SPECIALI.....	25
4.1	INVESTIMENTI IN AZIONI.....	30
4.2	INVESTIMENTI IN ALTRI FONDI D'INVESTIMENTO (OICVM OD OIC).....	30
4.3	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.....	30
4.4	TITOLI DI DEBITO AD ALTO RENDIMENTO.....	31
4.5	TITOLI DI DEBITO A BASSO RATING.....	31
4.6	OPERAZIONI IN <i>CREDIT DEFAULT SWAP</i> (“CDS”).....	31
4.7	OPERAZIONI IN WARRANT, OPZIONI, <i>FUTURES</i> , SWAP E <i>CONTRACTS FOR DIFFERENCE</i> (CFD).....	32
4.8	CUSTODIA.....	33
4.9	MERCATI EMERGENTI.....	33
4.10	<i>START-UP</i> E <i>SETTORI AD ALTRO RISCHIO</i>	33
4.11	RISCHIO DI SETTORE.....	34
4.12	RISCHIO VALUTARIO.....	34
4.13	RISCHIO FISCALE.....	34
4.14	RISCHI LEGATI ALL'UTILIZZO DELLE TECNICHE.....	34
5.1	CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO.....	35

5.2	SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO, EMISSIONE E RIMBORSO DI AZIONI.....	38
6.1	AZIONI.....	39
6.2	EMISSIONE, SOTTOSCRIZIONE E PROCEDURA DI PAGAMENTO DELLE AZIONI.....	40
6.3	PIANI DI ACCUMULO.....	43
6.4	CONVERSIONE DI AZIONI.....	43
6.5	RIMBORSO DI AZIONI	44
8.1	SPESE OPERATIVE	45
8.2	SPESE DI COSTITUZIONE E DI LANCIO DI ALTRI COMPARTI	46
8.3	COMMISSIONI DI GESTIONE E DISTRIBUZIONE.....	46
8.4	COMMISSIONI DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE, DEL DEPOSITARIO, DELL'OUTSOURCER AMMINISTRATIVO, DELL'AGENTE DOMICILIATARIO E DEL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI.....	46
9.1	ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI	47
9.2	RELAZIONI E BILANCI.....	47
9.3	PUBBLICAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO.....	47
9.4	DOCUMENTI DISPONIBILI	47
9.5	I RENDIMENTI DEL PASSATO	48
9.6	RECLAMI	48
12.1	TRATTAMENTO FISCALE DEL FONDO	51
12.2	TRATTAMENTO FISCALE DEGLI AZIONISTI.....	51
12.3	CONSIDERAZIONI SUL REGIME FISCALE DELL'UE PER LE PERSONE FISICHE RESIDENTI NELL'UE O IN ALCUNI PAESI TERZI O NEI RISPETTIVI TERRITORI E DIPENDENZE	51
12.4	RISCHI FISCALI INERENTI A DISPOSIZIONI STATUNITENSI.....	52
12.5	OECD COMMON REPORTING STANDARD.....	53
	APPENDICE I.A. - COMPARTO K2	54
	APPENDICE I.B. - COMPARTO EIGER.....	58
	APPENDICE I.C. - COMPARTO TIBET	62
	APPENDICE I.D. - COMPARTO KILIMANJARO.....	66
	APPENDICE I.E. - COMPARTO MONVISO	70

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 DESCRIZIONE DEL FONDO

8a+ SICAV è una “*société d’investissement à capital variable*” con struttura multi-comparto, organizzata in conformità alla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli Organismi d’Investimento Collettivo (“Legge del 2010”) e alla Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (“Legge del 1915”) e successive modifiche, con sede legale al 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo.

Il Fondo è stato creato in data 26 luglio 2012 con durata illimitata. Lo statuto del Fondo (lo “Statuto”) è stato pubblicato sul “*Mémorial C. Recueil des Sociétés et Associations*” (il “*Mémorial*”) del 6 agosto 2012 ed è stato depositato in Lussemburgo presso il “*Registre de Commerce et des Sociétés*” (il “RCSL”). I soggetti eventualmente interessati possono consultare lo Statuto sul sito Internet del RCSL, all’indirizzo www.rcsl.lu. Il fondo è registrato al RCSL al numero B170470. Lo Statuto autorizza il consiglio di amministrazione del Fondo (il “Consiglio di Amministrazione”) a emettere Azioni, in qualsiasi momento, in vari Comparti. I proventi dall’emissione di Azioni in ciascun Comparto possono essere investiti in valori mobiliari e in altri *eligible asset* corrispondenti a un’area geografica, a un settore industriale o a una valuta specifici, e/o in tipologie specifiche di azioni e titoli correlati ad azioni o in valori mobiliari obbligazionari, come il Consiglio di Amministrazione potrà di volta in volta stabilire.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre decidere di emettere, all’interno di ciascun Comparto, una o più classi di Azioni, le cui attività potranno essere investite su base comune in conformità alle specifiche politiche d’investimento dello specifico Comparto in oggetto, ferma restando la possibilità di attribuire a una specifica classe di Azioni all’interno di ciascun Comparto specifici meccanismi di vendita e rimborso, una particolare struttura di commissioni, una specifica categoria di investitori *target* e altre caratteristiche.

I Comparti emessi alla data del Prospetto e le loro caratteristiche specifiche sono dettagliatamente descritti nell’Appendice I - “*Descrizione dei Comparti*” del Prospetto. Qualora il Consiglio di Amministrazione decida di creare ulteriori Comparti o di emettere altre classi di Azioni, l’Appendice I al Prospetto sarà aggiornata di conseguenza. Il valore delle Azioni è soggetto a oscillazioni, per cui gli investitori (individualmente anche “Azionista” e collettivamente “Azionisti”), in occasione del rimborso delle Azioni, potrebbero non recuperare l’importo inizialmente investito. L’aliquota d’imposta, l’imponibile ed eventuali sgravi d’imposta possono variare. Non vi può essere alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento del Fondo saranno raggiunti.

Il Fondo si riserva il diritto di respingere, in tutto o in parte, qualsiasi richiesta di sottoscrizione, in tal caso gli importi oggetto della richiesta o eventuali saldi degli stessi saranno resi al richiedente il prima possibile. Tutti i riferimenti presenti nel Prospetto a “EURO” e a “euro” riguardano la moneta legale dell’Unione Monetaria Europea (valuta di denominazione delle Azioni).

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di quotare una o più Classi di un Comparto sulla borsa valori del Lussemburgo (*Luxembourg Stock Exchange*), sul mercato ETFplus di Borsa Italiana, in particolare nel segmento OICR aperti, o su qualsiasi altra borsa valori o mercato regolamentato. Informazioni dettagliate in merito alla quotazione saranno fornite per ciascun Comparto.

“ETFplus” è il mercato di Borsa Italiana dedicato alla negoziazione in tempo reale degli *Exchange Traded Funds (ETF)*, *Exchange Traded Commodities (ETC)* e *Exchange Traded Notes (ETN)*. Il segmento OICR aperti del mercato ETFplus (“Segmento OICR Aperti”) è dedicato al trading dei fondi di investimento aperti e delle SICAV di diritto italiano o estero che hanno ottenuto l’autorizzazione ad essere distribuiti in Italia. Tale mercato telematico consente agli investitori di accedere alla negoziazione in tempo reale di tali strumenti finanziari. Il mercato è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) e assoggettato ad un insieme di regole non discrezionali volte alla protezione degli investitori. Le negoziazioni hanno luogo per il tramite di intermediari finanziari la cui presenza è volta a garantire la liquidità del mercato.

1.2 PANORAMICA

Consiglio di Amministrazione	Marco Bartolomei (Presidente) 8a+ Investimenti SGR Piazza Monte Grappa n. 4 21100 Varese Italia
	Andrea Pastorelli 8a+ Investimenti SGR Piazza Monte Grappa n. 4 21100 Varese Italia
	Nicola Morelli Stefani 8a+ Investimenti SGR Piazza Monte Grappa n. 4 21100 Varese Italia
	Carlo Alberto Montagna Consigliere Indipendente - The Directors’ Office 19, rue de Bitbourg L-1273 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo

Depositario	State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Gran Ducato del Lussemburgo
Outsourcer Amministrativo, Registrar and Transfer Agent, Segreteria Societaria, Agente Domiciliatario e Agente dei Pagamenti	State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo
Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR S.p.A. Piazza Monte Grappa n. 4 21100 Varese Italia
Investment Manager (per il K2 ed il Tibet)	Lemanik Asset Management S.A. 41, op Bierg L-8217 Mamer Gran Ducato del Lussemburgo
Investment Advisor (per il Monviso)	ADVANCE SIM SPA Piazza Cavour n. 3 20121 Milan Italia
Società di revisione	PRICEWATERHOUSECOOPERS 2, Rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo
Consulente legale per il diritto lussemburghese	Dechert (Luxembourg) LLP 1, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo

2. GESTIONE, AMMINISTRAZIONE, CUSTODIA, DISTRIBUZIONE

2.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per tutti gli impegni del Fondo e per tutte le funzioni di gestione e controllo dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione può compiere qualsiasi atto di gestione degli *asset* di ciascun Comparto e, in particolare, può acquistare, vendere, sottoscrivere o convertire qualsiasi valore mobiliare, nonché esercitare tutti i diritti direttamente o indirettamente connessi agli *asset* del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione si farà carico di stabilire la politica d'investimento dei singoli Comparti.

2.2 SOCIETÀ DI GESTIONE

8a+ Investimenti SGR S.p.A. è stata nominata quale *management company* del Fondo (la "Società di Gestione"). La Società di Gestione è responsabile della fornitura su base continuativa, e sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione, dei servizi di *investment management*, *risk management*, servizi amministrativi, tenuta del registro degli azionisti, *transfer agent* e attività di promozione e marketing.

La Società di Gestione è stata costituita in forma di società per azioni per una durata limitata (fino al 31 dicembre 2040 la cui durata può essere esteso) secondo le leggi vigenti in Italia. E' iscritta al Registro delle Imprese di Varese con il numero 02933690121 ed è autorizzata come società di gestione italiana con una decisione del Governatore della Banca d'Italia del 14 novembre 2006 e iscritta con i numeri 37 (OICVM) e 91 (FIA) all'Albo delle SGR tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 D.Lgs 58/98 (Testo Unico della Finanza - TUF) e soggetta alla vigilanza della CONSOB, Via G.B. Martini 3, 00198 Roma (www.consob.it). La Società di Gestione ha un capitale sottoscritto e versato di 1.500.000 euro.

I diritti e doveri della Società di Gestione, nel contesto delle suddette funzioni sono disciplinati dal contratto di *management company* in vigore dal 28 febbraio 2014 per un periodo illimitato di tempo, che può essere rescisso in qualsiasi momento dal Fondo o dalla Società di Gestione con un preavviso scritto di 90 giorni (il "*Management Company Services Agreement*"). La Società di Gestione è autorizzata a delegare, a proprie spese o a spese del relativo/i Comparto/i (a seconda dei casi), sotto il suo controllo e la sua responsabilità in tutto o in parte i servizi ad essa delegati.

Il Consiglio di Amministrazione della 8a+ SICAV ha adottato "politiche e prassi in materia di remunerazione ed incentivazione" in conformità con la Direttiva 2014/91/UE e in conformità con le linee guida ESMA.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ha adottato una politica di remunerazione in conformità con la legge italiana e con le linee guida ESMA (la "Politica di Remunerazione"), che stabilisce politiche e prassi di remunerazione che (i) promuovano e siano coerenti con una gestione sana ed efficace del rischio che non incentivi l'assunzione di rischi che non siano coerenti con i profili di rischio o le norme applicabili ai Comparti, né metta in pericolo il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse del Fondo e (ii) siano in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della

Società di Gestione, il Fondo e dei suoi azionisti, e comprendano misure per evitare i conflitti di interesse.

La Politica di Remunerazione disciplina sia le componenti fisse sia quella variabile della retribuzione e prevede meccanismi di *malus* e revocatoria. Le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate e la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva tale da consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare le componenti variabili della retribuzione stessa.

La valutazione dei risultati è effettuata in un'ottica pluriennale, coerente con il periodo di detenzione consigliato agli Azionisti, al fine di garantire che il processo di valutazione si basi sui risultati di lungo periodo del Fondo e sul suo profilo di rischio e che il pagamento effettivo delle componenti variabili della remunerazione, legate ai risultati, sia ripartita nel medesimo periodo.

La Società di Gestione non elargisce benefici pensionistici discrezionali.

Tenendo conto delle dimensioni della Società di Gestione il Consiglio di Amministrazione ha deciso di non istituire il comitato per la remunerazione.

Maggiori dettagli sulla Politica di Remunerazione, tra cui, ma non limitato a, una descrizione di come la retribuzione e i benefit sono calcolati, le identità delle persone responsabili per l'assegnazione della remunerazione e dei benefit sono disponibile al seguente indirizzo web: <http://ottoapiusicav.eu/documents.asp?docurl=Remuneration%20and%20incensive%20policies%20and%20practices.pdf> e una copia cartacea sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta.

2.3 INVESTMENT MANAGER, SUB-INVESTMENT MANAGER, INVESTMENT ADVISOR E RISK MANAGER

Conformemente al *Management Company Services Agreement*, il Consiglio di Amministrazione ha delegato, sotto il suo controllo e la sua responsabilità, la gestione dei Comparti alla Società di Gestione. La Società di Gestione può delegare, sotto il proprio controllo e responsabilità e previa approvazione della CSSF, la gestione dei comparti a uno o più gestori delegati (lo/gli "*Investment Manager*"). Gli *Investment Manager* possono, previo consenso della Società di Gestione e della CSSF, nominare gestori sub-delegati ("*Sub-Investment Manager*"). Ogni contratto stipulato tra la Società di Gestione e l'*Investment Manager*, nonché gli accordi conclusi tra *Investment Manager* e *Sub-Investment Manager* contengono previsioni in merito ai diritti del delegante (ossia della Società di Gestione e del *Investment Manager*) di fornire in ogni momento istruzioni al delegato (rispettivamente *Investment Manager* e *Sub-Investment Manager*) e di revocare il mandato con effetto immediato, ove ciò sia nell'interesse degli investitori del Fondo.

Nel gestire le attività dei vari Comparti, la Società di Gestione, gli *Investment Manager* o i *Sub-Investment Manager* potranno essere assistiti da uno o più consulenti in materia di investimenti (di seguito "*Investment Advisor*").

L'*Investment Advisor* presterà assistenza alla Società di Gestione o all'*Investment Manager* o al *Sub-Investment Manager* in relazione agli investimenti e ai reinvestimenti del Fondo e dei suoi Comparti. Nell'espletare questa funzione, l'*Investment Advisor* avrà esclusivamente un ruolo consultivo e non potrà effettuare negoziazioni, su base discrezionale, per conto del Fondo e dei suoi Comparti. L'*Investment Advisor* può inoltre avvalersi, a proprie spese, dei servizi di *sub-investment advisor*, previo accordo esplicito da parte – a seconda del caso – della Società di Gestione o dell'*Investment Manager* o del *Sub-Investment Manager*. Inoltre, ai sensi del *Management Company Services Agreement*, il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Società di Gestione come *risk manager* del Fondo.

Il Fondo è sottoposto al controllo dalla funzione di *risk management* della Società di Gestione quest'ultima soggetta alla disciplina prevista dal D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato, e dal regolamento congiunto Banca d'Italia / Consob che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva UE in materia di requisiti organizzativi e gestione del rischio.

2.4 DEPOSITARIO

State Street Bank Luxembourg S.C.A. è stata nominata Depositario di tutte le attività del Fondo, inclusi i titoli, le disponibilità liquide e altre attività del Fondo, che le saranno affidate e che provvederà a custodire direttamente, o indirettamente, sotto la sua responsabilità, attraverso soggetti incaricati dei pagamenti, agenti o delegati (i "Corrispondenti"). Il Depositario è un istituto di credito lussemburghese costituito sotto forma di società in accomandita per azioni (*société en commandite par actions*) con sede legale al 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

Al depositario sono state affidate le seguenti principali funzioni:

- assicurare che la vendita, l'emissione, il rimborso e l'annullamento di Azioni siano effettuate in conformità alla legge applicabile ed allo Statuto;
- assicurare che il valore delle Azioni sia calcolato in conformità alla legge applicabile e allo Statuto;
- eseguire le istruzioni del Fondo salvo che siano contrarie alla legge applicabile o allo Statuto;
- assicurare che nelle operazioni che interessano le attività del Fondo il pagamento di eventuali corrispettivi abbia luogo entro i consueti limiti di tempo;
- assicurare che i proventi del Fondo siano impiegati in conformità alla legge applicabile ed allo Statuto;
- monitorare le disponibilità liquide e flussi di cassa del Fondo;
- custodia del patrimonio del fondo, tra cui la custodia degli strumenti finanziari e la verifica della proprietà degli stessi nonché la tenuta dei registri relativi alle altre attività.

In caso di perdita di uno strumento finanziario detenuto in custodia, determinata in conformità con la Legge del 2010, in particolare l'articolo 35 della legge del 2010, il Depositario deve restituire al Fondo, senza indebito ritardo, strumenti finanziari identici o l'importo corrispondente.

Il Depositario non è responsabile se può dimostrare che la perdita di uno strumento finanziario detenuto è avvenuta a seguito di un evento esterno al di là del suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante tutti gli sforzi ragionevoli per evitarlo conformate a quanto previsto dalla legge del 2010.

In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, gli Azionisti possono invocare la responsabilità del Depositario, direttamente o indirettamente tramite il Fondo, a condizione che ciò non comporti una duplicazione di risarcimento o di disparità di trattamento tra gli Azionisti.

Il Depositario sarà responsabile nei confronti del Fondo per tutte le altre perdite subite dal Fondo a seguito di fallimento o di negligenza intenzionale del Depositario ad adempiere correttamente ai propri obblighi ai sensi della Legge del 2010.

Il Depositario non è responsabile per danni o perdite consequenziali o indirette o speciali, derivanti da o in connessione con l'esecuzione o inadempimento da parte del Depositario dei suoi doveri e obblighi.

Il Depositario ha piena facoltà di delegare in tutto o in parte le proprie funzioni di custodia, ma la sua responsabilità non sarà influenzata dal fatto di aver affidato a terzi alcuni o tutti gli *asset* in sua custodia. La responsabilità del Depositario non deve essere influenzata da nessuna delle deleghe delle proprie funzioni di custodia previste dalla convenzione di Depositario.

Il Depositario ha delegato tali funzioni di custodia di cui all'articolo 34 (3) (a) della Legge del 2010 a State Street Bank and Trust Company con sede legale in Copley Place 100, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts 02116, Stati Uniti d'America, che è stato nominato come suo sub-depositario globale. State Street Bank and Trust Company in qualità di sub-depositario globale ha a sua volta sub-delegato le proprie attività nominando dei sub-depositari locali all'interno del network di State Street Global Custody.

Maggiori informazioni sulle funzioni di custodia delegate nonché la lista dei delegati e sub-delegati competenti sono disponibili presso la sede legale del Fondo o presso il seguente sito internet:

<http://www.statestreet.com/about/office-locations/luxembourg/subcustodians.html>.

Il Depositario è parte di un gruppo internazionale di aziende e imprese che, nel corso della loro ordinaria attività, agiscono contemporaneamente per un gran numero di clienti, oltre che per proprio conto, il che può generare conflitti di interesse effettivi o potenziali. I conflitti di interesse sorgono nel momento in cui il Depositario o le sue affiliate prestano le proprie attività nell'ambito della convenzione di Depositario o in virtù di separati accordi o contratti. Tali attività possono comprendere:

(i) servizi di *nominee*, amministrazione, gestione del registro dei sottoscrittori e attività di *transfer agent*, ricerca, prestito titoli, *investment management*, consulenza finanziaria e / o altri servizi di consulenza al Fondo;

(ii) attività bancaria, acquisto e vendita di strumenti finanziari, operazioni su cambi e derivati, finanziamenti, attività di intermediazione, attività di *market making* o altre transazioni finanziarie con il Fondo sia in nome e per conto proprio sia a nome proprio e per conto dei clienti.

In relazione alle attività di cui sopra il Depositario o le sue affiliate:

(i) cercheranno di trarre profitto da tali attività e hanno diritto a ricevere e trattenere eventuali utili o di compensazioni in qualsiasi forma e non sono tenuti a rivelare al Fondo la natura o la quantità di tali utili o compensazioni tra cui qualsiasi compenso, onere, commissione, quota di fatturato, *spread*, *mark-up*, *mark-down*, interessi, abbuoni, sconti, o altro beneficio ricevuto in relazione a tali attività;

(ii) possono acquistare, vendere, emettere, avere a che fare o detenere, titoli o altri prodotti finanziari o strumenti sia in nome e per conto proprio, o delle proprie affiliate, sia a nome proprio e per conto dei clienti.

(iii) possono negoziare nella stessa o in direzione opposta rispetto alle operazioni effettuate dal Fondo, anche sulla base di informazioni in proprio possesso che non sono disponibili al Fondo;

(iv) possono fornire gli stessi o simili servizi ad altri clienti tra cui concorrenti del Fondo;

(v) possono essere qualificati come creditori del Fondo ed esercitare i relativi diritti.

Il Fondo può incaricare una affiliata del Depositario ad eseguire operazioni su cambi, operazioni spot o swap per conto del Fondo. In questi casi l'affiliata deve agire in nome proprio e per conto terzi e non in qualità di broker, agente o fiduciario del Fondo. L'affiliata potrà trarre profitto da queste transazioni ed è titolata a trattenere e non rivelare tali profitti al Fondo. L'affiliata effettuerà tali operazioni sulla base dei termini e delle condizioni concordate con il Fondo.

Nel caso in cui il denaro appartenente al Fondo sia depositato presso una affiliata che sia una banca, un potenziale conflitto di interessi sorge in relazione agli interessi (se presenti), che l'affiliata può pagare o addebitare su tale conto nonché in merito alle commissioni o altre utilità che possono derivare dalla tenuta di tale denaro in qualità di banca e non come fiduciario.

L'*Investment Manager* e la Società di Gestione possono anche essere un cliente o controparte del Depositario o delle sue affiliate.

I potenziali conflitti che possono sorgere in merito all'uso dei sub-depositari da parte del Depositario comprendono quattro grandi categorie:

(1) conflitti in merito alla selezione dei sub-depositari e alla ripartizione degli *asset* tra più sub-depositari influenzati da (a) fattori di costo, tra cui le minori

commissioni addebitate, retrocessioni o incentivi simili e (b) rapporti commerciali bidirezionali di vario tipo per cui il Depositario può agire sulla base del valore economico di tali relazioni, oltre che in base a criteri oggettivi di valutazione;

(2) conflitti in capo a sub-depositari, sia affiliati sia non affiliati, che agendo nel proprio e nell'interesse di altri clienti, potrebbero essere in conflitto con gli interessi del cliente;

(3) conflitti in capo a sub-depositari, sia affiliati sia non affiliati, che avendo solo rapporti indiretti con i clienti e vedendo solo il Depositario come propria controparte, potrebbero incentivare il Depositario ad agire nel proprio interesse, o quello di altri clienti a discapito del cliente; e

(4) conflitti in capo a sub-depositari che potrebbero vantare diritti creditorî sugli *asset* del cliente avendo quindi un interesse a far valere tali diritti se non pagati per le operazioni sui titoli.

Nello svolgimento delle propri funzioni il Depositario deve agire in modo onesto, equo, professionale, indipendente ed esclusivamente nell'interesse del Fondo e dei suoi azionisti.

Il Depositario ha separato funzionalmente e gerarchicamente lo svolgimento delle funzioni di depositario dalle altre funzioni potenzialmente in conflitto. Il sistema dei controlli interni, le diverse linee di reporting, la ripartizione dei compiti ed il reporting direzionale consentono ai potenziali conflitti di interesse e alle generali problematiche del Depositario di essere identificati, gestiti e monitorati. Inoltre, nel contesto dell'utilizzo dei sub-depositari, il Depositario impone restrizioni contrattuali al fine di affrontare alcuni dei potenziali conflitti e mantiene la dovuta diligenza e la supervisione dei sub-depositari al fine di garantire un elevato livello di servizio al cliente da parte di tali agenti. Il Depositario, inoltre, fornisce frequente reportistica sull'attività e sugli strumenti detenuti dai clienti e le proprie funzioni sono soggette a verifiche sia da parte di funzioni di controllo interne sia esterne. Infine, il Depositario separa internamente l'adempimento dei propri compiti di custodia dalla attività svolta per conto della proprietà e segue uno Standard di Condotta che richiede ai dipendenti di agire in modo etico, equo e trasparente con i clienti.

Informazioni aggiornate sul Depositario, i suoi compiti, gli eventuali conflitti che possono sorgere, le funzioni di custodia delegate dal Depositario, l'elenco dei delegati e sub-delegati e gli eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe sono messe a disposizione degli Azionisti su richiesta.

Il Depositario e il Fondo hanno stipulato una convenzione con effetto dal 18 marzo 2016 con durata illimitata e potrà essere risolta da una delle parti contrattuali con preavviso scritto di novanta (90) giorni inviato a mezzo raccomandata. Tuttavia, il Depositario continuerà a svolgere il proprio ruolo in attesa di trovare un sostituto e fino a che tutti gli *asset* del Fondo non siano stati trasferiti al Depositario subentrante.

Poiché lo Stato membro della Società di Gestione non è lo stesso di quello del Fondo, la Società di Gestione e il Depositario hanno stipulato un accordo

operativo con effetto dal 25 agosto 2014, che regola il flusso di informazioni ritenute necessarie per consentire al Depositario di eseguire le funzioni descritte negli articoli 34 (1), 34 (2) e 34 (3) della Legge del 2010 e in tutte le altre leggi, disposizioni regolamentari o amministrative (lo "*Operating Agreement*"). L'*Operating Agreement* è stato redatto in conformità alle disposizioni fornite dalla CSSF nel regolamento n° 10-4 che recepisce la direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 10 luglio 2010, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, conflitti di interesse, gestione del rischio d'impresa ed il contenuto dell'accordo tra la banca depositaria e la società di gestione.

2.5 L'OUTsourcer AMMINISTRATIVO E AGENTE DI PAGAMENTI

La Società di Gestione, con l'approvazione del Fondo, ha delegato *State Street Bank Luxembourg S.A.* quale outsourcer incaricato dell'amministrazione complessiva del Fondo; tale ruolo include, tra l'altro, le funzioni di agente amministrativo, registrar and transfer agent, segreteria societaria e agente domiciliatario ("Outsourcer Amministrativo").

I diritti e i doveri dell'Outsourcer Amministrativo nell'ambito delle predette funzioni sono disciplinati dal "*Administration Agency, Domiciliary, Corporate and Paying Agency, Registrar and Transfer Agency Agreement*" stipulato tra l'Outsourcer Amministrativo, la Società di Gestione e il Fondo il 25 luglio 2014, con durata illimitata, che potrà essere risolto in qualsiasi momento con preavviso scritto di tre (3) mesi inviato a mezzo raccomandata. Il *Administration Agency, Domiciliary, Corporate and Paying Agency, Registrar and Transfer Agency Agreement* può essere rescisso in qualsiasi momento dalla Società di Gestione con effetto immediato quando ciò sia nell'interesse degli azionisti del Fondo. L'Outsourcer Amministrativo ha la facoltà di delegare i propri compiti, a proprie spese e sotto il suo controllo e propria responsabilità.

Il Fondo ha inoltre nominato l'Outsourcer Amministrativo come agente domiciliatario il quale concede al Fondo il diritto di stabilire la propria sede legale in 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

Il Fondo ha inoltre nominato l'Outsourcer Amministrativo come incaricato dei pagamenti, responsabile del pagamento degli eventuali dividendi agli Azionisti del Fondo. L'Outsourcer Amministrativo è, inoltre, responsabile del pagamento dei rimborsi delle Azioni del Fondo.

2.6 COLLOCATORI E SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI

Il Fondo e la Società di Gestione possono nominare banche e/o altri intermediari finanziari a fungere da Collocatori o Soggetti Incaricati dei Pagamenti, che potranno essere coinvolti nelle operazioni d'investimento e di rimborso.

Tali Collocatori/Soggetti Incaricati dei Pagamenti possono essere nominati allo scopo di collaborare alla distribuzione delle Azioni nei paesi in cui sono commercializzati. È possibile che alcuni Collocatori/Soggetti Incaricati dei Pagamenti non offrano tutti i Comparti/categorie/classi di Azioni o tutte le

valute di sottoscrizione/rimborso ai propri clienti. Si raccomanda ai clienti di rivolgersi al proprio Collocatore/Soggetto Incaricato dei Pagamenti per ulteriori dettagli.

Il Fondo o la Società di Gestione (se del caso) stipulerà con i vari Collocatori e Soggetti Incaricati dei Pagamenti specifici contratti. Ove la commercializzazione di comparti venga delegata tale mandato non deve impedire alla Società di Gestione di poter dare in ogni momento istruzioni alla società a cui tali funzioni sono delegate o di revocare il mandato, con effetto immediato, quando ciò sia nell'interesse degli investitori del Fondo.

Gli Azionisti possono sottoscrivere Azioni anche rivolgendosi direttamente al Fondo, senza passare per il tramite di un Collocatore/Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Conformemente al contratto di Collocamento e, se del caso, sulla base dello specifico mandato rilasciato dal cliente al momento della sottoscrizione delle Azioni², il Soggetto Incaricato dei Pagamenti sarà iscritto nel registro degli Azionisti a proprio nome per conto degli Azionisti. I termini e le condizioni dei contratti conclusi con i Collocatori prevedranno, tra l'altro, che un Azionista che abbia investito nel Fondo tramite un Soggetto Incaricato dei Pagamenti possa sempre revocare il mandato del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e chiedere che le Azioni sottoscritte siano trasferite a suo nome e, di conseguenza, che l'Azionista sia iscritto nel registro degli Azionisti a proprio nome a decorrere dalla data in cui il *Registrar and Transfer Agent* abbia ricevuto istruzioni di trasferimento dall'Outsourcer Amministrativo o dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Copie dei vari contratti stipulati con i Collocatori e con i Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono a disposizione degli Azionisti nei normali orari di ufficio presso la sede legale del Fondo o, su richiesta, presso il Collocatore / Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

I Collocatori e i Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono Banche o intermediari finanziari appartenenti a gruppi vigilati con sede in un paese aderente al FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*). Tali gruppi applicano le disposizioni del FATF in materia di riciclaggio di denaro a tutte le proprie controllate e affiliate.

L'elenco dei Collocatori e dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti è disponibile presso la sede legale del Fondo e sul sito web <http://www.ottoapiusicav.eu/distributors.asp?lg=swIt>

² Al momento della sottoscrizione delle Azioni, gli investitori residenti in Italia possono dare mandato a State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano (Italia), in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti italiano, ad agire come Intestatario per Conto Terzi in relazione alle operazioni riguardanti la partecipazione al Fondo. Sulla base di tale mandato il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, tra le altre cose, trasmetterà al Fondo - da parte degli investitori - le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione su base cumulativa e sarà iscritto nel registro degli azionisti in nome proprio con le parole "per conto di terzi" e adempierà ai doveri relativi all'esercizio del diritto di voto sulla base delle istruzioni ricevute dagli investitori. Per ogni ulteriore informazione gli investitori sono invitati a consultare la documentazione di offerta locale. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti dovrà tenere aggiornato un archivio elettronico con i dettagli degli investitori e le relative partecipazioni, la qualità di socio è comprovato dalla lettera di conferma inviata all'investitore dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti stesso.

3. OBIETTIVI E POLITICHE D'INVESTIMENTO

Oggetto del Fondo è l'investimento collettivo del suo patrimonio in valori mobiliari e altre attività finanziarie consentite dalla Legge del 2010, allo scopo di ripartire i rischi dell'investimento e di offrire agli investitori il vantaggio del risultato della gestione del suo patrimonio.

Il Fondo, inoltre, (a) farà regolarmente ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di investimento, di copertura e di una gestione efficiente del portafoglio, e (b) sfrutterà regolarmente tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nelle condizioni ed entro i limiti previsti da leggi, normative e prassi amministrative vigenti.

Per quanto riguarda i rischi di valuta, il Fondo intende avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura, salvo quanto diversamente specificato per ciascun Comparto nell'Appendice I. In ogni caso, il Fondo ha anche la possibilità di assumere una posizione corta netta in derivati su valute fino al 10% delle attività del Comparto o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

Ulteriori dettagli sulle politiche d'investimento e sulle restrizioni agli investimenti, oltre che sui fattori di rischio, sono illustrati al capitolo 3.1-3.5 e nell'Appendice I - “Descrizione dei Comparti”.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le seguenti restrizioni e quelle illustrate nell'Appendice I in relazione all'investimento del patrimonio del Fondo e alle attività da esso condotte. Tali restrizioni e politiche possono essere periodicamente modificate dal Consiglio di Amministrazione nell'interesse del Fondo e, in tal caso, il presente Prospetto sarà di conseguenza aggiornato e pubblicato su www.ottoapiusicav.eu.

Ciascun Comparto dovrà osservare le restrizioni agli investimenti imposte dal diritto lussemburghese. Le restrizioni di seguito riportate al paragrafo 3.1 D. e E. iv) sono applicabili al Fondo nella sua interezza.

3.1 INVESTIMENTO IN VALORI MOBILIARI E IN ATTIVITÀ LIQUIDE

A.1 Il Fondo investirà in:

- i.** valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione su una borsa valori di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea (UE), di qualsiasi Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e di qualsiasi altro Stato che il Consiglio di Amministrazione ritenga idoneo in relazione all'obiettivo d'investimento di ciascun Comparto (“Stato Idoneo”); e/o
- ii.** valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato che operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato Idoneo (un “Mercato Regolamentato”); e/o
- iii.** valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, a condizione che i termini di emissione prevedano l'impegno di presentare domanda di ammissione al listino ufficiale di

una borsa valori ufficiale o di un altro Mercato Regolamentato (un "Mercato Idoneo") e che tale ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione; e/o

- iv.** quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM" o "UCITS") e/o di altri organismi d'investimento collettivo ("Altri OIC") ai sensi del primo e del secondo comma dell'Articolo 1(2) della direttiva 2009/65/CE del Consiglio (la "Direttiva UCITS"), situati o meno in uno Stato membro dell'UE, a condizione che:
- detti Altri OIC siano autorizzati ai sensi di leggi che li rendano soggetti a una supervisione considerata dall'autorità di vigilanza lussemburghese equivalente a quella stabilita dalla legge comunitaria e che la collaborazione tra le autorità sia sufficientemente garantita,
 - il livello di tutela garantito ai possessori di quote in detti Altri OIC sia equivalente a quello offerto ai possessori di quote di un OICVM e, in particolare, che le norme in materia di segregazione delle attività, di ricorso all'indebitamento, di concessione di prestiti e di vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva UCITS,
 - l'attività di detti Altri OIC sia illustrata in relazioni annuali e semestrali al fine di consentire una valutazione delle attività e delle passività, del reddito e delle operazioni durante il periodo di rendicontazione,
 - non oltre il 10% del patrimonio degli OICVM o degli Altri OIC di cui si considera l'acquisizione possa, secondo i relativi documenti costitutivi, essere investito in aggregato in quote o azioni di altri OICVM o di Altri OIC; e/o
- v.** depositi presso istituti di credito rimborsabili su richiesta o che possono essere prelevati, con scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la propria sede legale in uno Stato Membro dell'UE oppure, qualora la sede legale di detto istituto di credito si trovi in uno Stato non appartenente all'UE, a condizione che lo stesso sia soggetto a regole prudenziali ritenute dall'autorità di vigilanza lussemburghese equivalenti a quelle disposte dalla legge comunitaria; e/o
- vi.** strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti che regolano in contanti, negoziati su un mercato regolamentato tra quelli di cui ai precedenti sottoparagrafi **i), ii) e iii)** e/o strumenti finanziari derivati negoziati *over-the-counter* ("derivati OTC"), a condizione che:
- lo strumento sottostante consista in titoli previsti dalla presente sezione **3.1 (A.1)**, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute in cui i Comparti possono investire in conformità con il proprio obiettivo di investimento;
 - le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituti di credito soggetti a supervisione prudenziale e appartenenti alle categorie autorizzate dall'autorità di vigilanza lussemburghese;

- i derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati o chiusi in qualsiasi momento al loro valore equo per iniziativa del Fondo, mediante un'operazione di compensazione.

Fatto salvo quanto specificamente previsto nell'Appendice I - “Descrizione dei Comparti” per uno specifico Comparto, il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e a fini d'investimento, come più ampiamente illustrato di seguito nella sezione **3.4** “Strumenti finanziari derivati, tecniche e altri strumenti”; e/o

vii. in strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un Mercato Regolamentato, qualora l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano essi stessi regolamentati al fine di tutelare gli investitori e il risparmio, e a condizione che detti strumenti siano:

- emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno Stato non membro dell'UE o, nel caso di uno Stato Federale, da uno dei membri che compongono la Federazione, o da un organismo internazionale pubblico a cui appartengono uno o più Stati membri dell'UE, o
- emessi da un organismo i cui titoli siano negoziati su Mercati Regolamentati, o
- emessi o garantiti da un'organizzazione soggetta a supervisione prudenziale, in conformità con i criteri definiti dalla legge comunitaria, o da un'organizzazione soggetta e conforme a norme prudenziali considerate dall'autorità di vigilanza lussemburghese quanto meno altrettanto rigorose di quelle previste dalla legge comunitaria, o
- emessi da altri soggetti rientranti nelle categorie approvate dall'autorità di vigilanza lussemburghese, a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a un regime di tutela degli investitori equivalente a quello previsto al primo, secondo e terzo comma e a condizione che l'emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno dieci milioni di euro (EURO 10.000.000), la quale presenti e pubblici il proprio bilancio conformemente alla quarta direttiva 78/660/CE, oppure sia un'entità che, all'interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, si dedichi al finanziamento del gruppo, ovvero sia un'entità dedita al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscano di una linea di liquidità bancaria.

A.2 Inoltre, il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto di qualsiasi Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al precedente punto **3.1**.

B.

- i. Ciascun Comparto può detenere, a titolo accessorio, liquidità.
- ii. Quando la Società di Gestione, l'*Investment Manager* o il *Sub-Investment Manager* ritiene che sia nel miglior interesse degli Azionisti farlo, la Società di Gestione, l'*Investment Manager* o il *Sub-Investment Manager* può, a fini di gestione della liquidità, per la conservazione del capitale, a fini di diversificazione e di gestione della liquidità, nonché per scopi difensivi a breve termine investire fino al 100% in liquidità e strumenti equivalenti, depositi bancari, titoli di credito, strumenti del mercato monetario, in OICVM monetari e Altri OIC o altre attività liquide. Durante questi periodi, il relativo Comparto può non raggiungere il suo obiettivo.

C.

- i. Nessun Comparto può investire più del 10% del suo patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da una stessa entità (e, in caso di titoli *credit linked*, sia riguardo all'emittente dei titoli *credit linked* che all'emittente dei titoli sottostanti). Nessun Comparto può investire più del 20% del suo patrimonio netto in depositi presso lo stesso soggetto. L'esposizione di un Comparto al rischio di controparte in un'operazione in derivati OTC non può superare il 10% del suo patrimonio netto quando la controparte sia un istituto di credito di cui al precedente punto 3.1 A.1 v), o il 5% del suo patrimonio netto in tutti gli altri casi.
- ii. Inoltre, qualora gli investimenti di un Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di un unico emittente superino individualmente il 5% del patrimonio netto di tale Comparto, il valore complessivo di tali investimenti non deve rappresentare più del 40% del patrimonio netto di tale Comparto. Questa limitazione non si applica ai depositi e alle operazioni in derivati OTC effettuate con istituti finanziari soggetti a supervisione prudenziale.

Indipendentemente dai singoli limiti di cui al paragrafo **C. i)**, un Comparto non può combinare: investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da un'unica entità; depositi presso un'unica entità e/o esposizioni derivanti da operazioni in derivati OTC con un'unica entità superiori al 20% del suo patrimonio netto.

- iii. Il limite del 10% di cui al precedente paragrafo **C. i)** sale al 35% nel caso di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dalle sue autorità locali o da un altro Stato Idoneo o da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE.
- iv. Il limite del 10% di cui al precedente paragrafo **C. i)** sale al 25% in relazione a titoli di debito emessi da istituti di credito con sede legale in uno Stato membro dell'UE e soggetti per legge a una supervisione pubblica speciale al fine di tutelare i detentori di tali titoli di debito, a condizione che gli importi risultanti dall'emissione di tali titoli di debito siano investiti, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, in attività sufficienti a coprire le passività derivanti da

detti titoli di debito in tutto il relativo periodo di validità e che, in caso di insolvenza dell'emittente, siano destinati in via preferenziale al rimborso del capitale e degli interessi maturati.

Nel caso in cui un Comparto investa più del 5% del suo patrimonio netto nelle obbligazioni specificate nel precedente sottoparagrafo ed emesse da un singolo emittente, il valore totale di detti investimenti non può superare l'80% del valore del patrimonio netto di tale Comparto.

- v. I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi punti **C. iii)** e **C. iv)** non sono compresi nel calcolo del limite del 40% di cui al paragrafo **C. ii)**.

I limiti illustrati nei precedenti paragrafi **C. i)**, **C. ii)**, **C. iii)** e **C. iv)** non possono essere aggregati e, di conseguenza, il valore degli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente, in depositi o strumenti derivati stipulati con tale entità, effettuati in conformità ai paragrafi **C. i)**, **C. ii)**, **C. iii)** e **C. iv)** non può in alcun caso superare in totale il 35% del patrimonio netto di ciascun Comparto.

Le società facenti parte di uno stesso gruppo ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, definito ai sensi della direttiva 83/349/CE o secondo i principi contabili riconosciuti a livello internazionale, vengono considerate come un'unica entità ai fini del calcolo dei limiti previsti dal presente paragrafo **C.**

Ciascun Comparto può investire complessivamente fino al 20% del suo patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell'ambito dello stesso gruppo.

Fermi restando i limiti di cui al paragrafo **D.**, i limiti illustrati nel presente paragrafo **C.** equivarranno al 20% per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni emesse dalla stessa entità ove la finalità della politica d'investimento del Comparto consista nel replicare la composizione di un determinato indice azionario od obbligazionario riconosciuto dall'autorità di vigilanza lussemburghese, a condizione che la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata; che l'indice stesso rappresenti un adeguato riferimento per il mercato cui si riferisce e che sia pubblicato in maniera adeguata. Il limite illustrato nel precedente sotto-paragrafo sale al 35% qualora ciò sia giustificato da condizioni di mercato straordinarie, in particolare su mercati regolamentati in cui alcuni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario risultino notevolmente predominanti, purché l'investimento massimo consentito per un singolo emittente sia del 35%.

- vi. **Laddove un Comparto abbia investito in conformità al principio della ripartizione del rischio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dalle sue autorità locali o da uno Stato Idoneo membro dell'OCSE, ovvero da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati**

membri dell'UE, il Fondo può investire il 100% del patrimonio netto di ciascun Comparto in detti titoli e strumenti del mercato monetario, a condizione che tale Comparto detenga titoli di almeno sei diverse emissioni e che il valore dei titoli di ciascuna emissione non rappresenti più del 30% del patrimonio netto del Comparto.

A condizione che sia stato rispettato il principio della ripartizione del rischio, i Comparti sono esentati dall'obbligo di rispettare i limiti di cui al presente paragrafo **C.** per un periodo di 6 mesi dalla data dell'autorizzazione del Comparto.

D.

- i.** Il Fondo non può acquisire azioni con diritto di voto che gli consentano di esercitare un'influenza significativa sul management dell'emittente.
- ii.** Il Fondo non può acquisire più **a)** del 10% delle azioni senza diritto di voto di un singolo emittente, **b)** del 10% del valore dei titoli di debito di un singolo emittente, **c)** del 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente, e/o **d)** del 25% delle quote di uno stesso OIC. Tuttavia, i limiti illustrati alle precedenti lettere **b)**, **c)** e **d)** possono essere ignorati al momento dell'acquisizione qualora in quel momento non sia possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.

I limiti illustrati nel precedente paragrafo **D. i)** e **ii)** non saranno applicabili a: valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dalle sue autorità locali; valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da qualsiasi altro Stato Idoneo; valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE; o a partecipazioni azionarie nel capitale di una società costituita in uno Stato non membro dell'UE che investa prevalentemente le sue attività in titoli di emittenti aventi sede legale in quello Stato dove, secondo il diritto ivi applicabile, tali partecipazioni rappresentino l'unico modo in cui il Comparto possa investire le sue attività in titoli di emittenti di quello Stato, fermo restando, in ogni caso, che la politica d'investimento di tale società rispetti i limiti previsti dagli Articoli 43, 46 e 48 (1) e (2) della Legge del 2010; ad azioni detenute da una o più società d'investimento nel capitale di imprese controllate che conducano, esclusivamente per proprio o per loro conto, attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel Paese dove ha sede la controllata, in relazione al rimborso di azioni su richiesta degli Azionisti.

- E.** Nel caso in cui il singolo Comparto investa più del 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di Altri OIC. Saranno applicati i seguenti limiti:

- i.** Ciascun Comparto può acquisire quote di OICVM e/o Altri OIC di cui al paragrafo **A.1 iv)**, a condizione che non investa più del 20% del suo patrimonio netto in quote di un singolo OICVM o altro OIC.
- ii.** Ai fini dell'applicazione del presente limite, ciascun comparto di un OICVM o di un OIC a comparti multipli sarà considerato come un emittente a sé stante, a condizione che sia rispettato il principio della segregazione degli impegni dei vari comparti nei confronti di soggetti terzi.
- iii.** Gli investimenti effettuati in quote di Altri OIC non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio netto di ciascun Comparto.
- iv.** Quando un Comparto investe in quote di altri OICVM e/o di Altri OIC gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società alla quale la società di gestione sia collegata da una comune gestione o controllo, o ancora da una partecipazione sostanziale, diretta o indiretta, la società di gestione o altra società non potranno addebitare alcuna commissione di sottoscrizione o di rimborso con riguardo all'investimento del Comparto in quote di tale OICVM e/o altro OIC.

In relazione agli investimenti sostanziali di un Comparto in OICVM e Altri OIC legati al Fondo con le modalità descritte nel precedente paragrafo, la commissione di gestione complessiva (incluse eventuali commissioni di performance e/o di consulenza) applicata a ciascun Comparto e a ciascuno degli OICVM o Altri OIC in questione non dovrà superare il 5% del relativo patrimonio netto in gestione. Il Fondo, nella relazione annuale, indicherà le commissioni di gestione complessive addebitate ai singoli Comparti e agli OICVM e Altri OIC in cui detti Comparti abbiano investito durante il periodo considerato.

- v.** Il Fondo non può acquisire più del 25% delle quote di uno stesso OICVM e/o altro OIC. Tale limite può essere ignorato al momento dell'acquisizione ove in quel momento non sia possibile calcolare l'ammontare lordo delle quote in circolazione. Nel caso di un OICVM o altro OIC a comparti multipli, questa restrizione è applicabile con riferimento a tutte le quote emesse dall'OICVM/OIC in questione, considerando l'insieme dei Comparti.
- vi.** Gli investimenti sottostanti detenuti dagli OICVM o dagli Altri OIC in cui investe il Comparto non devono essere considerati ai fini delle restrizioni agli investimenti illustrate al precedente punto **3.1. C.**

3.2 RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI

- A.** Il Fondo non effettuerà investimenti in metalli preziosi o in certificati rappresentativi di metalli preziosi.
- B.** Il Fondo non può effettuare operazioni che coinvolgano *commodity* o contratti su *commodity*.
- C.** Il Fondo non può acquistare o vendere immobili od opzioni, diritti o partecipazioni immobiliari, fermo restando che il Fondo può investire in

titoli garantiti da immobili o partecipazioni immobiliari o emessi da società che investono in immobili o partecipazioni immobiliari.

- D.** Il Fondo non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, di strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari di cui ai punti **3.1. A.1 iv), vi) e vii)**.
- E.** Il Fondo può contrarre prestiti per conto di un Comparto solo per importi complessivamente non superiori al 10% del patrimonio netto del Comparto e, comunque, solo a titolo di misura temporanea. Ai fini della presente restrizione, i finanziamenti *back-to-back* non sono considerati prestiti.

Il Fondo può acquisire beni mobili e immobili essenziali per lo svolgimento diretto delle proprie attività.

3.3 ALTRE RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI

- A.** Il Fondo non può concedere prestiti ad altri soggetti o farsi garante per conto di soggetti terzi, fermo restando che la presente restrizione non impedirà al Fondo di acquisire valori mobiliari o strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui al paragrafo **3.1. A.1 iv), vi) e vii)** che non siano interamente versati.
- B.** Il Fondo non è tenuto a rispettare i limiti di cui al presente capitolo 3 nell'esercitare i diritti di sottoscrizione afferenti ai valori mobiliari o agli strumenti del mercato monetario facenti parte dei suoi *asset*.

In caso di superamento dei limiti di cui al paragrafo (B) per ragioni al di fuori del controllo del Fondo o in conseguenza dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, il Fondo, in via prioritaria, dovrà prendere tutte le misure necessarie, entro un lasso di tempo ragionevole, per porre rimedio a tale situazione, tenendo in debito conto gli interessi dei suoi Azionisti.

3.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, TECNICHE E ALTRI STRUMENTI

3.4.1 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

A. Disposizioni generali

Ai fini di una gestione efficiente del suo portafoglio e a fini di copertura, oltre che con finalità d'investimento in linea con i suoi obiettivi d'investimento, il Fondo può ricorrere a strumenti finanziari derivati che coinvolgano valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, alle condizioni ed entro i limiti previsti da leggi, normative e prassi amministrative vigenti.

B. Uso di strumenti finanziari derivati

- i.** In nessun caso tali operazioni dovranno spingere il Fondo a derogare dai suoi obiettivi d'investimento illustrati nello Statuto e nel Prospetto.
- ii.** Il Fondo dovrà assicurare che l'esposizione complessiva di ciascun Comparto in strumenti finanziari derivati non ecceda il suo patrimonio netto totale. L'esposizione complessiva del

Fondo al rischio non dovrà di conseguenza superare il 200% del suo patrimonio netto totale. Inoltre, l'esposizione complessiva al rischio non può essere incrementata di più del 10% attraverso prestiti temporanei (come indicato al precedente paragrafo **3.2 D.**) in modo tale che essa non superi in nessun caso il 210% del patrimonio netto totale del Fondo.

- iii. L'esposizione complessiva relativa a strumenti finanziari derivati si calcola come indicato nell'Appendice I - "*Descrizione dei Comparti*".
- iv. L'esposizione di un Comparto al rischio di controparte in un'operazione in derivati OTC non può superare il 10 % del suo patrimonio netto quando la controparte sia un istituto di credito di cui alla precedente sezione **3.1 A.1 v)** o il 5 % del suo patrimonio netto in tutti gli altri casi.
- v. L'investimento in strumenti finanziari derivati potrà essere effettuato a condizione che l'esposizione alle attività sottostanti non superi complessivamente i limiti illustrati dalla lettera **i)** alla lettera **vii)** della precedente sezione **3.1 C.**. Quando un Comparto investe in strumenti finanziari derivati indicizzati, non è necessario sommare tali investimenti entro i limiti illustrati dalla lettera **i)** alla lettera **vii)** della sezione **3.1 C.**.
- vi. Nel caso di Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario con derivati incorporati, questi ultimi dovranno essere presi in considerazione ai fini del rispetto dei requisiti delle presenti restrizioni.

3.4.2 ALTRI STRUMENTI E TECNICHE D'INVESTIMENTO SPECIALI

Salvo quanto diversamente specificato in Appendice I - "*Descrizione dei Comparti*", il Fondo non intende utilizzare tecniche e strumenti (le "Tecniche") speciali o di stipulare qualsiasi accordo inerente l'utilizzo delle Tecniche.

In nessun caso il ricorso ad operazioni che coinvolgono tali Tecniche deve causare il discostarsi dagli obiettivi di investimento del Comparto stabiliti nel presente Prospetto.

A. Disposizioni generali

(i) Prestito di titoli:

Il Fondo può stipulare operazioni di prestito titoli solo in conformità alle disposizioni applicabili della Legge del 2010, la Circolare CSSF 08/356 sulle norme applicabili agli organismi di investimento collettivo quando si utilizzano determinate tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, come modificate, integrate o sostituite ("Circolare 08/356"), la Circolare CSSF 14/592 che recepisce le linee guida ESMA sugli ETF e altre questioni relative agli OICR, come modificata, integrata o sostituita ("Circolare 14/592") e le Linee Guida ESMA e le Raccomandazioni 2014/937 datate 01 agosto 2014 contenenti le linee guida per le autorità competenti e le società di

gestione degli UCITS ("ESMA 2014/937"). Il Fondo deve garantire che è in grado, in qualsiasi momento, di richiamare gli strumenti finanziari dati a prestito o risolvere il contratto di prestito titoli sottoscritto.

(ii) operazioni pronti contro termine:

Il Fondo può stipulare operazioni di vendita con diritto di riacquisto ("*opérations à réméré*"), così come operazioni di acquisto con patto di rivendita ("*vente de titres à réméré*") e le operazioni di pronti contro termine ("*opérations de prise en pension*") in conformità con la disposizioni della Circolare 08/356, della Circolare 14/592 e ESMA 2014/937.

Quando esegue operazioni di acquisto con patto di rivendita il Fondo deve garantire di essere in grado in ogni momento di richiamare l'intero ammontare di denaro o di risolvere il contratto sulla base del valore maturato o al *mark-to-market*. Nel caso in cui il denaro sia richiamabile in qualsiasi momento al *mark-to-market*, il valore *mark-to-market* dell'accordo di acquisto con patto di rivendita dovrebbe essere utilizzato per il calcolo del valore patrimoniale netto (NAV) del relativo Comparto.

Il Fondo deve garantire che quando stipula un contratto di pronti contro termine deve essere in grado di richiamare in qualsiasi momento gli strumenti finanziari oggetto del pronti contro termine o di risolvere il contratto.

B. Gestione efficiente del portafoglio

Le Tecniche citate nella presente sezione sono usate esclusivamente ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e devono soddisfare i seguenti criteri:

- i) siano economicamente appropriati e realizzate in modo economico,
- ii) siano utilizzate per uno o più dei seguenti motivi:
 - a) allo scopo di ridurre i rischi
 - b) o i costi
 - c) generare più reddito o capitale per un Comparto con un livello di rischio conforme al profilo di rischio del relativo Comparto e alle regole sulla diversificazione del rischio applicabili allo stesso come disciplinate nell'Appendice I - "*Descrizione dei Comparti*".
- iii) i rispettivi rischi siano adeguatamente individuati nel processo di gestione del rischio seguito dal Fondo.

Qualora un Comparto decida di utilizzare le Tecniche o di stipulare accordi in tal senso, non ci si aspetta che insorgano conflitti di interesse allorché si utilizza tali Tecniche allo scopo di assicurare una gestione efficiente del portafoglio, in quanto il Fondo farà in modo che le sue controparti siano sempre (a) istituzioni finanziarie con sede in Lussemburgo, o in altro stato membro del SEE o in paesi terzi soggetti a norme di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria e/o (b) controparti

specializzate in questo tipo di transazioni. Sarà inoltre verificato che tali controparti non siano parti correlate del Depositario.

Ove applicabile, i costi operativi - diretti e indiretti - e le altre spese applicabili, derivanti dall'applicazione delle Tecniche verranno detratti dai ricavi dei Comparti. Tali costi, in circostanze normali, non dovrebbero essere superiori al 20% del valore di mercato della relativa operazione. I costi e le spese dirette e indirette non devono includere i proventi nascosti.

I ricavi derivanti dall'uso delle Tecniche saranno ad esclusivo beneficio del relativo/i Comparto/i. Eventuali costi diretti e indiretti di funzionamento, le spese sostenute e l'identità della controparte/i di queste tecniche saranno comunicati nel bilancio annuale del Fondo.

Prima che un Comparto adotti tali Tecniche, la Società di Gestione o, se del caso, l'*Investment Manager* dovrà (a) valutare attentamente i costi e le spese previste e confrontarli con gli standard di mercato applicabili (se disponibili) e (b) valutare se l'uso di tali Tecniche sia nel migliore interesse degli Azionisti del relativo/i Comparto/i.

Le esposizioni nette (ossia le esposizioni del Comparto meno le garanzie ricevute dal Comparto) per una controparte, derivante dall'utilizzo delle Tecniche devono essere prese in considerazione nel limite del 20% di cui all'articolo 43 (2) della Legge del 2010 ai sensi al punto 2 Box 27 di Linee Guida ESMA 10-788.

In deroga al paragrafo precedente un Comparto può essere totalmente "coperto" mettendo a garanzia differenti strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, una o più autorità locali di tali Stati, da un paese terzo, o da un organismo pubblico internazionale appartenente a uno o più Stati membri dell'UE. Tale Comparto deve ricevere titoli di almeno sei (6) diverse emissioni, ma i titoli di una singola emissione non devono rappresentare più del 30% del valore patrimoniale netto del Comparto. Un Comparto che si propone di essere pienamente coperto mettendo a garanzia titoli emessi o garantiti da uno Stato membro, una o più autorità locali di tali Stati, un paese terzo, o da un organismo pubblico internazionale appartenente a uno o più Stati membri dovrebbe indicarlo nella *Descrizione dei Comparti*. Nella *Descrizione dei Comparti* dovrebbero essere riportati Stati membri, le autorità locali, o gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono i titoli che il Comparto è in grado di accettare come garanzia per più del 20% del suo valore patrimoniale netto.

Il Fondo rispetterà inoltre tutte le regole stabilite dalla CSSF in relazione alle Tecniche ed in particolare le regole contenute nella Circolare 08/356, nella Circolare 14/592 e ESMA 2014/937 nonché eventuali ulteriori leggi, regolamenti e disposizioni eventualmente applicabili a tali operazioni.

C. Gestione delle garanzie

Il Fondo farà in modo di ottenere una garanzia a richiesta per ciascuna applicazione delle Tecniche di cui alla precedente Sezione III 4. da a) a c) pari ad almeno il 90% della valutazione complessiva (interessi, dividendi e altri eventuali diritti inclusi) dei titoli dati in prestito ("*Collateral*").

Durante la durata del contratto di *Collateral*, la garanzia non può essere venduta o data a prestito o messa a pegno, salvo che il Fondo abbia altri mezzi di copertura. Qualora il Fondo adotti le tecniche, le garanzie ricevute da un Comparto devono normalmente assumere la forma di:

- i. disponibilità liquide, ossia, denaro contante, certificati a breve termine e strumenti del mercato monetario ("*Liquid Assets*"). Le lettere di credito o le garanzie a richiamo immediato emesse da un istituto finanziario di prim'ordine non affiliato alla controparte sono considerate equivalenti alle disponibilità liquide;
- ii. obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE o dalle loro autorità pubbliche locali o da istituzioni e organismi sovranazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale ("*Sovereign Bonds*");
- iii. azioni o quote emesse da OIC monetari che calcolano il valore patrimoniale netto (NAV) giornalmente a cui sia assegnato un rating "AAA" o equivalente ("*OIC Monetari*");
- iv. obbligazioni emesse o garantite da emittenti di prim'ordine che offrono una liquidità adeguata ("*First Class Bond*");
- v. azioni ammesse o negoziate su un Mercato Regolamentato, a condizione che tali azioni siano incluse in un indice principale ("*Main Index Shares*");

e devono sempre essere conformi ai requisiti di cui al punto 43 degli orientamenti ESMA 2014/937 ("*Eligible Collateral*").

Gli *Eligible Collateral* ricevuti devono essere valutati dal Fondo su base giornaliera. Il Fondo applica scarti che dipendono dall'emittente, dal rating, dalla durata e dalle garanzie per il controllo e la gestione dell'*Eligible Collateral* ("*Haircut*"). L'*Haircut* è parte del processo di gestione del rischio di controparte. Nel processo si deve tenere conto del livello di rischio connesso al possesso delle attività sottostanti all'*Eligible Collateral* inerente al relativo Comparto. Di conseguenza, il contratto di garanzia concluso tra il Fondo e la controparte deve contenere disposizioni che obblighino la controparte a fornire ulteriori garanzie a brevissima scadenza qualora il valore della garanzia già concessa sia considerato insufficiente rispetto all'ammontare oggetto della copertura dopo l'applicazione dell'*Haircut*.

Il Fondo applicherà i seguenti *Haircut* massimi per quanto riguarda il valore di ciascuno degli *Eligible Collateral* ricevuti:

- i. del 5% sui *Liquid Assets*, nessun *Haircut* sarà applicato al contante;
- ii. del 5% sui *Sovereign Bonds*;
- iii. del 10% sugli *OIC Monetari*;
- iv. del 10% sugli *OICR* non complessi;
- v. del 20% su *First Class Bonds*;
- vi. del 20% sulle *Main Index Shares*;

Inoltre, l'accordo di *Collateral* deve, se del caso, prevedere margini di sicurezza che prendano in considerazione i rischi di cambio o i rischi di mercato inerenti alle attività accettate in garanzia.

Il contratto di garanzia dovrà altresì tenere conto dei rischi di cambio o dei rischi di mercato inerenti alle attività accettate a titolo di garanzia. Il contratto di garanzia dovrà inoltre assicurare che il Fondo possa esercitare i propri diritti sul *Collateral*, per cui il *Collateral* dovrà essere disponibile in ogni momento, direttamente o per il tramite della controparte o la sua consociata interamente controllata, in modo tale che il Fondo possa, senza ritardi, prendere possesso o realizzare le attività fornite quale *Collateral*, qualora la controparte non dovesse adempiere ai propri obblighi di restituzione dei titoli.

I *Collateral* forniti in forma diversa dai contanti o azioni / quote di un OIC / OICR devono essere emessi da un'entità non affiliata alla controparte. I *Collateral* non monetari non saranno venduti, reinvestiti o dati in pegno.

Il *Collateral* ricevuto sotto forma di denaro non può che essere:

- depositato presso gli istituti di credito che o hanno la loro sede legale in Lussemburgo, un altro Stato membro del SEE o sono comunque soggetti a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria;
- investito in titoli di Stato altamente liquidi;
- utilizzato ai fini delle operazioni di pronti contro termine a condizione che le transazioni avvengano con istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e il Fondo sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l'intero importo di denaro maturato; o
- investito in Fondi Monetari a Breve Termine, come definiti nelle “*Guidelines on a Common Definition of European Money Market Funds issued by European Securities and Markets Authority*” (ESMA).

4. FATTORI DI RISCHIO

Il Fondo utilizzerà un processo di gestione dei rischi che gli permetta di monitorare e misurare in ogni momento il rischio delle posizioni ed il loro contributo al profilo di rischio complessivo dei portafogli.

Gli investitori devono tuttavia essere consapevoli del fatto che qualsiasi investimento implica l'assunzione di rischi e che non vi sono garanzie circa la capacità dei Comparti di realizzare i propri obiettivi d'investimento o di proteggere il capitale investito. Le variazioni di valore del patrimonio netto dipendono dai valori degli strumenti in cui ciascun Comparto investe. Di conseguenza, gli investitori devono essere consapevoli che il totale del loro investimento potrebbe non essere restituito al momento del riscatto delle loro Azioni.

Rispetto agli strumenti finanziari derivati, il Fondo adotta un processo di valutazione accurata e indipendente del valore dei derivati OTC.

I rischi qui descritti sono impliciti nelle politiche d'investimento di tutti i Comparti. Ciò nonostante, l'attuale elenco dei rischi non è esaustivo e non tutti i rischi illustrati riguardano tutti i Comparti. Le considerazioni specifiche sui rischi (ove presenti) sono riportate per ciascun Comparto nell'Appendice I - "Descrizione dei Comparti".

4.1 INVESTIMENTI IN AZIONI

I Comparti possono essere esposti alle oscillazioni dei mercati azionari e il valore delle sue attività può variare. Pertanto non si fornisce alcuna garanzia che gli investitori riescano a recuperare l'intero capitale investito.

4.2 INVESTIMENTI IN ALTRI FONDI D'INVESTIMENTO (OICVM OD OIC)

Le disposizioni generali della politica d'investimento del Fondo consentono allo stesso di investire in OICVM e OIC di tipo aperto. Tali strumenti normalmente danno la possibilità di ottenere il rimborso delle azioni a qualsiasi data di calcolo del valore patrimoniale netto. In casi straordinari, potrebbe non essere possibile ottenere un rimborso tempestivo di tali investimenti; ciò avrebbe un impatto indiretto sul calcolo del valore patrimoniale netto e sulla liquidità dello specifico Comparto, che non sarebbe in grado di ottemperare a eventuali richieste di rimborso.

I fondi di tipo chiuso possono essere considerati come valori mobiliari, purché siano conformi ai criteri previsti dalla direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007 per essere classificati in tale categoria.

4.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il Fondo può ricorrere a opzioni, *futures*, *credit default swaps* (CDS) e altri strumenti descritti nel presente capitolo a fini d'investimento, di copertura e di una gestione efficiente del portafoglio.

Le operazioni in strumenti finanziari derivati comportano un alto grado di rischio. L'uso di tali strumenti può portare a una maggiore volatilità del prezzo delle Azioni del relativo Comparto. I principali rischi connessi all'uso di strumenti finanziari derivati sono la possibile mancanza di un mercato secondario liquido per poter liquidare la posizione, oscillazioni non previste del mercato o delle valute ovvero l'inadempimento delle controparti. L'elenco non è completo.

4.4 TITOLI DI DEBITO AD ALTO RENDIMENTO

Alcune *Obbligazioni High Yield* con rating Ba1 o BB+ e inferiori, rispettivamente attribuiti da Moody's o da Standard & Poor's, sono titoli altamente speculativi, comportano un livello di rischio relativamente più alto dei titoli di qualità più elevata, incluso il rischio di volatilità dei prezzi, e non assicurano il rimborso del capitale e degli interessi. Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori al tipo di investimento ad alto rischio che il Comparto è autorizzato ad effettuare. Rispetto a titoli di rating più elevato, le *Obbligazioni High Yield* di categoria più bassa tendono in genere a risentire maggiormente dell'andamento dell'economia e del quadro legislativo e di eventuali variazioni della situazione finanziaria degli emittenti, sono più soggette a insolvenza e sono meno liquide. I Comparti possono altresì investire in *Obbligazioni High Yield* emesse da emittenti dei mercati emergenti, che potrebbero essere soggetti a maggiori incertezze di tipo sociale, economico e politico o che potrebbero basare la rispettiva economia su un numero relativamente ristretto di settori o su settori strettamente interdipendenti.

Le obbligazioni societarie possono essere a cedola fissa, a cedola fissa e condizionata o a cedola variabile e possono comportare alcune caratteristiche proprie delle azioni, ad esempio il diritto di conversione o di scambio o *warrant* per l'acquisizione di titoli azionari dello stesso o di un diverso emittente (ad esempio obbligazioni convertibili sintetiche) o una partecipazione basata sui proventi, sulle vendite o sull'utile.

4.5 TITOLI DI DEBITO A BASSO RATING

I titoli con *rating* inferiore a *investment grade* o che abbiano ottenuto rating equivalenti dal Consiglio di Amministrazione sono considerati speculativi e non assicurano il rimborso del capitale e degli interessi. Tali titoli comportano un rischio più elevato di credito o di liquidità.

- **Rischio di credito elevato:** i titoli di debito a basso *rating*, normalmente noti con il termine di "*junk bond*" (o titoli spazzatura) sono soggetti a un livello molto più alto di rischio di credito rispetto alle obbligazioni *investment grade*. Nelle fasi di recessione, un'alta percentuale di emittenti di obbligazioni a basso *rating* può essere soggetta a insolvenza rispetto al pagamento del capitale e degli interessi. Il prezzo di un'obbligazione a basso *rating* può pertanto oscillare in modo estremo a fronte di notizie negative sull'emittente o sull'economia in generale.
- **Rischio di liquidità elevato:** nelle fasi di recessione e in periodi di forti ribassi di mercato, le obbligazioni a basso *rating* possono diventare meno liquide, per cui sarà più difficile riuscire a valutarle o a venderle a un prezzo equo.

4.6 OPERAZIONI IN *CREDIT DEFAULT SWAP* ("CDS")

L'acquisto di *credit default swap* a scopo di copertura consente al Fondo, dietro pagamento di un premio, di proteggersi dal rischio di insolvenza di un emittente. In caso di insolvenza di un emittente, il regolamento potrà avvenire sia in denaro che in natura. In caso di regolamento in denaro, l'acquirente del CDS (*protection buyer*) riceve dal venditore del CDS (*protection seller*) la differenza tra il valore nominale e il valore di rimborso ottenibile. Se il

regolamento avviene in natura, l'acquirente del CDS (*protection buyer*) riceve dal venditore del CDS (*protection seller*) l'intero valore nominale e, in cambio, gli consegna il titolo oggetto di insolvenza, oppure si procede a uno scambio attingendo a un paniere di titoli. La composizione specifica del paniere di titoli sarà determinata nel momento in cui si sarà concluso il contratto di CDS. Gli eventi che costituiscono un'insolvenza e i termini di consegna delle obbligazioni e dei certificati obbligazionari saranno definiti all'interno del contratto di CDS. Il Fondo può, all'occorrenza, vendere il CDS o compensare il rischio di credito tramite l'acquisto di opzioni *call*. All'atto della vendita del CDS il relativo Comparto affronta un rischio di credito comparabile a quello dell'acquisto di un'obbligazione emessa dallo stesso emittente allo stesso valore nominale. In ogni caso, il rischio in caso di insolvenza dell'emittente è pari alla differenza tra il valore nominale e il valore di rimborso ottenibile.

Oltre al generale rischio di controparte, le operazioni in *credit default swap* comportano anche un rischio che la controparte non sia in grado di far fronte a uno degli obblighi di pagamento cui deve adempiere. Ciascun Comparto dovrà fare in modo di selezionare con attenzione le controparti in queste operazioni, cercando di limitare e di tenere sotto stretta osservazione il rischio connesso alla controparte.

4.7 OPERAZIONI IN WARRANT, OPZIONI, FUTURES, SWAP E CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)

Alcuni Comparti possono cercare di proteggere o di ottimizzare i rendimenti delle attività sottostanti attraverso l'uso di *warrant*, opzioni, *futures*, CFD e contratti di *swap* nonché stipulando operazioni di cambio a termine in valuta. La capacità di utilizzare queste strategie può essere limitata dalle condizioni di mercato e da limiti normativi e non si può in alcun modo assicurare che l'obiettivo che si cerca di conseguire attraverso il ricorso a tali strategie venga raggiunto. La partecipazione a contratti di *warrant*, opzioni o *futures*, a contratti di *swap* e a operazioni di cambio comporta rischi d'investimento e costi di transazione che i Comparti non dovrebbero affrontare se non utilizzassero tali strategie. Una previsione scorretta dell'andamento dei mercati dei titoli, delle valute e dei tassi d'interesse da parte dell'*Investment Manager* e/o dell'*Investment Advisor* potrebbe avere conseguenze negative su un Comparto tali da lasciarlo in una condizione peggiore di quella che avrebbe avuto senza utilizzare tali strategie. I rischi specifici di *warrant*, opzioni, valute estere, *swap*, CFD, contratti *futures* e opzioni su contratti *futures* comprendono, a titolo meramente esemplificativo: **(a)** la dipendenza dalla capacità dell'*Investment Manager* o dell'*Investment Advisor* di prevedere correttamente l'andamento dei tassi d'interesse, delle quotazioni dei titoli e dei mercati dei cambi; **(b)** l'imperfetta correlazione tra il prezzo delle opzioni e dei contratti *futures* e delle rispettive opzioni e l'andamento delle quotazioni dei titoli o delle valute oggetto di copertura; **(c)** il fatto che le competenze necessarie per utilizzare queste strategie siano diverse da quelle richieste per selezionare i titoli in portafoglio; **(d)** la possibile assenza, in un determinato momento, di un mercato secondario liquido per uno specifico strumento; e **(e)** la possibile incapacità di un Comparto di acquistare o di vendere un titolo in portafoglio in un momento in cui ciò sarebbe stato produttivo, o la possibile necessità di un Comparto di vendere un titolo in portafoglio in un momento sfavorevole. Quando un Comparto stipula operazioni di *swap* o CFD è esposto

a un potenziale rischio di controparte. In caso di insolvenza o di *default* della controparte dello *swap* o del CFD, le attività del Comparto saranno penalizzate.

4.8 CUSTODIA

I titoli del Fondo sono principalmente tenuti dal Depositario o dai suoi corrispondenti e sono tenuti separati dal patrimonio proprio del Depositario o dei corrispondenti. Tale segregazione non viene applicata per la liquidità detenuta in deposito presso il depositario o presso i suoi corrispondenti.

4.9 MERCATI EMERGENTI

I potenziali investitori dovrebbero inoltre essere consapevoli del fatto che i Comparti possono investire in società costituite in paesi emergenti e che potrebbero pertanto essere esposti ad un rischio più elevato rispetto a quello generato da investimenti in paesi più avanzati.

Tali rischi, che possono avere effetti negativi sul portafoglio di un Comparto, possono includere (a titolo semplificativo ma non esaustivo):

- restrizioni sugli investimenti e sul rimpatrio dei fondi investiti;
- maggiore coinvolgimento del governo con influenza negativa sullo sviluppo del settore privato;
- contesto giuridico e fiscale meno sviluppati con l'aumento del rischio di modifiche sostanziali;
- regolamentazione in materia di mercati mobiliari limitata;
- limitazioni ai diritti degli investitori e al diritto di informazione;
- potenziali limitazioni ai ricorsi legali da parte dei Comparti;
- una maggiore volatilità dei mercati rispetto ai paesi più sviluppati potenzialmente alimentata dalle fluttuazioni valutarie;
- minore liquidità dei mercati mobiliari che, in alcune situazioni, potrebbe costringere i Comparti a vendere determinati titoli a prezzi molto bassi;
- effetti negativi di deflazione e inflazione;
- sistemi di custodia e/o di pagamento non adeguatamente sviluppati; e
- incertezza in merito alla proprietà degli investimenti di un Comparto.

A scanso di equivoci, tali rischi possono esistere anche nei paesi sviluppati. Tuttavia, si ritiene generalmente che questi rischi siano maggiori quando un investimento è fatto nei o in relazione ai paesi emergenti.

4.10 START-UP E SETTORI AD ALTRO RISCHIO

I Comparti possono altresì investire in società in fase di sviluppo o in società appartenenti a settori high-tech. È opportuno non ignorare la volatilità di questi strumenti finanziari che può ripercuotersi direttamente sul loro valore.

4.11 RISCHIO DI SETTORE

I Comparti possono investire anche in titoli emessi da società di nuova costituzione o da società attive in specifici settori in forte crescita.

Tradizionalmente, questi settori e questi particolari mercati sono più volatili e le rispettive valute vanno incontro a periodi di forti oscillazioni. Oltre ai rischi intrinseci di qualsiasi investimento in valori mobiliari, gli investitori dovranno prestare attenzione ai rischi politici, alle variazioni del controllo sui tassi di cambio e del contesto fiscale, che potrebbero ripercuotersi direttamente sul valore e sulla liquidità del portafoglio di questi Comparti.

4.12 RISCHIO VALUTARIO

Il rischio valutario si presenta quando il valore patrimoniale netto del Comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta di riferimento dell'investitore o quando le attività sono denominate in una valuta diversa dalla divisa di valutazione del portafoglio. Poiché il rischio valutario va ad aggiungersi ai consueti rischi dell'investimento, esiste la probabilità che gli investitori conseguano utili o perdite di maggiore entità.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di limitare il rischio valutario ricorrendo a tecniche e strumenti a copertura di tale rischio. La copertura da tutti i rischi valutari può comunque risultare impossibile o ingiustificata.

4.13 RISCHIO FISCALE

Parte del reddito dei portafogli del Fondo, costituito da dividendi e interessi, può essere soggetto al pagamento di una ritenuta d'acconto applicata ad aliquote variabili oppure essere soggetto ad altri costi di mercato nel Paese di origine.

4.14 RISCHI LEGATI ALL'UTILIZZO DELLE TECNICHE

Il rischio principale del prestito titoli è che il mutuatario possa diventare insolvente o rifiuti di onorare i suoi obblighi di restituzione dei titoli. In questo caso, un Comparto potrebbe subire dei ritardi nella restituzione dei titoli ed eventualmente subire una perdita di capitale.

Un Comparto può anche subire una perdita nel reinvestimento del *Collateral* ricevuto in contanti. Tale perdita può insorgere a causa di una diminuzione del valore degli investimenti effettuati con il *Collateral* in contanti ricevuto dalla controparte. Una diminuzione del valore di tale investimento del *Collateral* in contanti ridurrebbe l'ammontare delle *Collateral* disponibile per la restituzione da parte del Comparto alla controparte pertinente alla conclusione del contratto di garanzia. Il Comparto potrebbe essere tenuto a coprire la differenza di valore tra la garanzia originariamente ricevuta e l'importo disponibile da restituire alla pertinente controparte, ottenendo in tal modo una perdita per il Comparto.

5. VALORE PATRIMONIALE NETTO

5.1 CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

Il valore patrimoniale netto per Azione di ciascun Comparto, espresso nella rispettiva valuta di valutazione come specificato nell'Appendice I - “*Descrizione dei Comparti*”, è calcolato dall'Outsourcer Amministrativo sotto la supervisione della Società di Gestione e, in ultima analisi, del Consiglio di Amministrazione. La divisa di valutazione di tutti gli attuali Comparti e del Fondo è l'euro.

Il calcolo del valore patrimoniale netto per Azione è effettuato ogni Giorno Lavorativo (“Giorno di Valutazione”). “Giorno Lavorativo” significa, per ciascun Comparto, qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo in cui le banche siano aperte per l'intera giornata al pubblico nei normali orari di ufficio e in cui i principali Mercati Regolamentati sui quali sia scambiata una quota sostanziale dei titoli detenuti da quel Comparto siano aperti.

La frequenza di calcolo del valore patrimoniale netto e il Giorno di Valutazione sono specificati per ciascun Comparto nell'Appendice I - “*Descrizione dei Comparti*”. Il valore patrimoniale netto per Azione si calcola, per ciascun Comparto, dividendo il patrimonio netto di tale Comparto per il numero complessivo di Azioni emesse dal relativo Comparto. In caso di festività o giorno di chiusura delle banche in Lussemburgo, il Giorno di Valutazione sarà rinviato al successivo Giorno Lavorativo.

A. Le attività dei vari Comparti comprenderanno:

- i. tutte le disponibilità di cassa o in deposito, inclusi gli interessi dichiarati ma non ancora incassati e gli interessi maturati su tali depositi fino al Giorno di Valutazione;
- ii. tutti i pagherò e le cambiali a vista e i crediti (ivi compresi i proventi su titoli venduti ma non ancora incassati);
- iii. tutti i titoli, le quote o azioni di organismi di investimento collettivo, titoli azionari, titoli di debito, opzioni o diritti di sottoscrizione, strumenti finanziari e altri investimenti e valori mobiliari posseduti dal Fondo;
- iv. tutti i dividendi e i proventi di distribuzioni fino a quel momento spettanti al Fondo, in denaro o in titoli, di cui il Fondo sia a conoscenza;
- v. tutti gli interessi maturati ma non ancora incassati e tutti gli interessi prodotti fino al Giorno di Valutazione sui titoli detenuti dal Fondo, a meno che tali interessi non siano già inclusi nel valore del capitale di tali attività;
- vi. le spese di costituzione del Fondo, nella misura in cui non siano già state stornate;
- vii. tutte le altre attività di qualsiasi tipo e natura, ivi incluse le spese prepagate.

B. Il valore di tali attività sarà determinato come segue:

- i. il valore di eventuali disponibilità di cassa o in deposito, pagherò, cambiali a vista e crediti, spese prepagate, dividendi e interessi dichiarati o maturati ma non ancora incassati sarà considerato quale valore complessivo di tali attività, salvo nel caso in cui sia improbabile che dette somme vengano rimosse, nel qual caso il valore sarà determinato applicando la deduzione che il Fondo riterrà opportuna per rispecchiare il valore reale di tali attività;
- ii. la valutazione dei titoli e/o degli strumenti finanziari derivati quotati su una borsa valori o negoziati su qualsiasi altro mercato regolamentato regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico, sarà basata sull'ultimo prezzo disponibile e, ove il titolo e/o strumento finanziario derivato sia negoziato su più mercati, in base all'ultimo prezzo noto sul mercato considerato la piazza principale di negoziazione di detto titolo e/o strumento finanziario derivato. Qualora l'ultimo prezzo disponibile non fosse rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo stimato dal Consiglio di Amministrazione (o dal soggetto delegato) secondo norme prudenziali e in buona fede;
- iii. i titoli non quotati su una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico, saranno valutati in base al probabile valore di realizzo stimato secondo norme prudenziali e in buona fede;
- iv. le azioni o quote di organismi d'investimento collettivo di tipo aperto saranno valutate al loro ultimo valore patrimoniale netto disponibile, come indicato dagli stessi organismi d'investimento collettivo;
- v. il valore di tutte le posizioni in qualsiasi valuta, titolo o strumento derivato basato su valute o su tassi d'interesse sarà determinato sulla base delle quotazioni fornite da un servizio di *pricing* selezionato dal Fondo. Gli strumenti per i quali tali quotazioni non siano disponibili saranno valutati sulla base di quotazioni fornite da intermediari o market maker in detti strumenti selezionati dal Fondo; mentre il valore delle posizioni in strumenti per i quali non siano disponibili quotazioni fornite da servizi di *pricing*, intermediari o market maker sarà stabilito secondo norme prudenziali e in buona fede dal Consiglio di Amministrazione (o dal soggetto delegato) a suo ragionevole giudizio;
- vi. le disponibilità liquide e gli strumenti del mercato monetario possono essere valutati al loro valore nominale, incrementato di eventuali interessi maturati o in base al costo ammortizzato;
- vii. gli swap sono valutati al valore equo sulla base dei titoli sottostanti e delle caratteristiche degli impegni sottostanti o comunque in conformità alle consuete prassi contabili;
- viii. tutti gli altri titoli e le altre attività saranno valutati al loro equo valore di mercato determinato in buona fede secondo le procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione (o dal soggetto delegato).

Qualora i predetti metodi di valutazione si dimostrino impossibili o inadeguati a causa di circostanze o eventi straordinari, il Consiglio di Amministrazione (o il soggetto delegato) è autorizzato ad applicare altri principi di valutazione appropriati per le attività del Fondo e/o per gli *asset* di un determinato Comparto.

I titoli e le altre attività espressi in una valuta diversa dalla valuta di valutazione del rispettivo Comparto saranno convertiti in tale valuta di valutazione sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile.

C. Le passività del Fondo comprenderanno:

- i. tutti i prestiti, gli effetti giunti a scadenza e i debiti;
- ii. tutte le passività note, giunte o meno a scadenza, ivi compresi tutti gli obblighi contrattuali giunti a scadenza che prevedano pagamenti in denaro o in natura (incluso l'ammontare di eventuali dividendi non versati dichiarati dal Fondo);
- iii. tutte le riserve, autorizzate o approvate dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo a quelle costituite a copertura di potenziali svalutazioni di alcuni investimenti del Fondo;
- iv. tutte le altre passività del Fondo, di qualsiasi tipo e natura, ad eccezione di quelle rappresentate dalle risorse proprie del Fondo. Per valutare l'ammontare di tali altre passività, il Fondo dovrà tenere conto di tutte le commissioni e spese a suo carico, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i costi di costituzione (costi sostenuti in relazione alla formazione del Fondo, incluso il costo di servizi prestati per la costituzione del Fondo e per ottenere l'approvazione da parte delle autorità competenti) e i costi di successive modifiche dello Statuto o di altri documenti di offerta, le commissioni e spese spettanti alla Società di Gestione, agli *Investment Manager*, agli *Investment Advisor*, al Depositario, alle Corrispondenti, all'*Outsourcer* Amministrativo, agli agenti domiciliatari, agli Agenti per i Pagamenti / Soggetti Incaricati dei Pagamenti o ad altri agenti, ai dipendenti del Fondo nonché ai suoi rappresentanti permanenti in paesi dove il Fondo sia soggetto a registrazione, i costi di assistenza legale, della gestione del rischio e della *compliance*, le commissioni e spese relative ai report del Fondo, i costi della Società di Revisione e le spese di revisione contabile, i costi legati alla promozione, alla stampa e alla pubblicazione della documentazione di vendita per le Azioni (prospetto, brochure, materiale di marketing ecc.), i costi di stampa delle relazioni finanziarie annuali e semestrali, il costo della convocazione e dell'effettuazione delle assemblee degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione, ragionevoli spese di viaggio e altre spese dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli emolumenti degli Amministratori, i costi dei documenti di registrazione, le sottoscrizioni ad associazioni professionali e altre organizzazioni in Lussemburgo alle quali il Fondo deciderà di

aderire nel proprio interesse e nell'interesse dei suoi Azionisti, tutte le tasse e i tributi applicati da autorità governative e di borsa, le spese di registrazione annue e tutte le tasse o altre spese dovute alle autorità di vigilanza, nonché i costi relativi alla distribuzione di dividendi, i costi di pubblicazione dei prezzi di emissione e di rimborso e qualsiasi altro costo operativo, inclusi gli oneri finanziari, le spese bancarie e di intermediazione sostenute, tra l'altro, per l'acquisto o per la vendita di attività oltre a qualsiasi altra spesa amministrativa. Per la valutazione dell'ammontare di tali passività, il Fondo terrà in considerazione, *pro-rata temporis*, le spese amministrative e di altro genere di natura ricorrente o periodica;

- v. le attività, le passività, gli oneri e le spese non attribuibili a uno specifico Comparto saranno attribuite a tutti i Comparti, in uguali proporzioni o ove giustificato dall'ammontare di cui trattasi, proporzionalmente al rispettivo patrimonio netto.

D. Ciascuna Azione del Fondo oggetto di rimborso è considerata un'Azione emessa ed esistente fino alla chiusura delle attività del Giorno di Valutazione applicabile al rimborso di tale Azione e il suo prezzo sarà considerato una passività del Fondo dalla chiusura delle attività dello stesso giorno e fino al pagamento del relativo ammontare.

Ciascuna Azione oggetto di emissione da parte del Fondo a fronte delle richieste di sottoscrizione ricevute sarà considerata emessa a decorrere dalla chiusura delle attività del Giorno di Valutazione del rispettivo prezzo di emissione e tale prezzo sarà considerato un importo spettante al Fondo fino al momento in cui il Fondo non l'abbia riscosso.

E. Per quanto possibile, il Fondo terrà conto di tutti gli investimenti o disinvestimenti disposti fino al Giorno di Valutazione.

5.2 SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO, EMISSIONE E RIMBORSO DI AZIONI.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a sospendere temporaneamente il calcolo del valore patrimoniale netto di uno o più Comparti, nonché l'emissione, il rimborso e la conversione di Azioni nei seguenti casi:

- i. durante qualsiasi periodo in cui un mercato o di una borsa valori che rappresentino il principale mercato o borsa valori su cui, in un determinato momento, sia quotata una parte rilevante degli investimenti del Fondo, siano chiusi per motivi diversi da festività ordinarie, o durante cui le negoziazioni su detti mercati siano sospese o soggette a importanti restrizioni;
- ii. in caso di circostanze politiche, economiche, militari, monetarie o sociali, o di calamità naturali o di situazioni esulanti dal controllo o dalla responsabilità del Fondo, che impediscano la cessione delle attività del Fondo in condizioni normali e ragionevoli, senza pregiudicare gravemente gli interessi degli Azionisti;

- iii. durante qualsiasi interruzione delle reti di comunicazione normalmente utilizzate per determinare il valore di qualsiasi investimento del Fondo o del prezzo corrente su qualsiasi borsa o mercato;
- iv. ogni qualvolta restrizioni imposte alle borse o ai movimenti di capitale impediscano l'esecuzione di operazioni per conto del Fondo ovvero rendano impossibile condurre operazioni di acquisto e di vendita su attività del Fondo alle normali condizioni;
- v. a discrezione del Consiglio di Amministrazione, non appena sia convocata un'assemblea per discutere dello scioglimento del Fondo;
- vi. durante qualsiasi periodo di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto per quota o azione di una parte significativa degli organismi d'investimento collettivo in cui investe il Fondo, ove tale sospensione abbia un impatto rilevante sul Valore Patrimoniale Netto per Azione di un Comparto.

In presenza circostanze eccezionali che possano ripercuotersi negativamente sugli interessi degli Azionisti o in caso di richieste rimborso per più del 10% del patrimonio netto di un Comparto, il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva il diritto di determinare il prezzo delle Azioni soltanto dopo avere provveduto, non appena possibile, alla necessaria vendita di valori mobiliari o altre attività per conto di quel Comparto. In tal caso, le richieste di sottoscrizione, di rimborso e di conversione in corso di esecuzione saranno elaborate sulla base del valore patrimoniale netto così calcolato.

La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto dovrà essere comunicata ai sottoscrittori e agli Azionisti che abbiano fatto richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione di Azioni. Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione in sospeso potranno essere ritirate per iscritto a condizione che la relativa notifica pervenga al Fondo o a qualsiasi altra entità regolarmente nominata che agisca in nome e per conto del Fondo entro il termine del periodo di sospensione.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione in sospeso saranno elaborate il primo Giorno di Valutazione immediatamente successivo al termine della sospensione.

6. CONTRATTAZIONI

6.1 AZIONI

Per ciascun Comparto, le Azioni sono emesse in forma nominativa. Il Fondo può inoltre emettere frazioni di Azioni (fino a 3 decimali).

Le Azioni nominative saranno dematerializzate. Il Registro degli Azionisti è conservato presso la sede legale del Fondo. L'Outsourcer Amministrativo provvede alle necessarie registrazioni, variazioni o cancellazioni di tutte le Azioni nominative nel registro degli azionisti allo scopo di assicurarne il regolare aggiornamento.

Tutte le azioni del Fondo devono essere interamente versate e sono emesse senza valore nominale. Non vi sono restrizioni riguardo al numero di Azioni emettibili.

I diritti correlati alle Azioni sono quelli previsti dalla Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche, ove non sia sostituita dalla Legge del 2010. Tutte le Azioni del Fondo hanno pari diritti di voto, indipendentemente dal loro valore (eccettuate le frazioni di Azioni). Le Azioni di ciascun Comparto hanno pari diritti rispetto ai proventi derivanti dalla liquidazione del rispettivo Comparto.

Eventuali variazioni dello Statuto che modifichino i diritti di uno specifico Comparto devono essere approvate con delibera dell'assemblea generale del Fondo e di un'assemblea generale degli Azionisti dello specifico Comparto.

All'interno di un Comparto, le classi di Azioni possono essere di volta in volta definite dal Consiglio di Amministrazione in modo tale che corrispondano **i)** a una specifica politica di distribuzione, e/o **ii)** a una specifica struttura delle commissioni di vendita e di rimborso, e/o **iii)** a una specifica struttura delle commissioni di gestione e di consulenza, e/o **iv)** a una specifica struttura delle commissioni di distribuzione, e/o **v)** a una specifica valuta, e/o **vi)** a una specifica categoria di investitori, e/o **vii)** ad altre caratteristiche specifiche applicabili a una classe.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di quotare una o più Classi di un Comparto sulla Borsa del Lussemburgo o qualsiasi altra borsa valori o mercato regolamentato. Informazioni dettagliate circa la quotazione saranno date per ciascun Comparto.

Attualmente, il fondo può emettere in ciascun Comparto Azioni di tre classi:

- Classe R, offerta a persone fisiche e giuridiche.
- Classe I, riservata alle persone giuridiche che si qualificano come investitori istituzionali secondo la definizione del diritto lussemburghese o in conformità alle raccomandazioni periodicamente pubblicate dalla CSSF.
- Classe Q, riservata alla quotazione sui mercati borsistici.

Le classi di Azioni disponibili per ciascun Comparto sono riportate nell'Appendice I - “Descrizione dei Comparti”.

Se gli investitori dovessero sottoscrivere o possedere Azioni di una classe per la quale non soddisfano o hanno smesso di soddisfare i requisiti, il Consiglio di Amministrazione potrà convertire dette Azioni, a titolo gratuito, in Azioni della classe più idonea.

6.2 EMISSIONE, SOTTOSCRIZIONE E PROCEDURA DI PAGAMENTO DELLE AZIONI

Al fine di contribuire alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il Fondo dovrà rispettare in qualsiasi momento gli obblighi imposti da tutte le leggi, norme, regolamenti e circolari applicabili in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, imponendo agli investitori di dimostrare la propria identità al Fondo. Le sottoscrizioni saranno considerate valide e accettabili solo a condizione che il modulo di sottoscrizione inviato all'Outsourcer Amministrativo sia corredato, nel caso delle persone giuridiche, da una copia dei documenti societari (atto costitutivo e un recente estratto del registro delle imprese, elenco dei firmatari autorizzati,

elenco degli Azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, più del 25% del capitale sociale o dei diritti di voto degli investitori, elenco degli amministratori, ...) e da una copia dei documenti d'identità (passaporto o carta d'identità) dei beneficiari e dei soggetti autorizzati a impartire istruzioni all'Outsourcer Amministrativo.

Tali documenti devono essere regolarmente certificati da un'autorità competente (notaio, polizia, consolato, ambasciata) del Paese di residenza.

Si tratta di un obbligo assoluto, a meno che

- il modulo di sottoscrizione non sia inviato (i) da un intermediario finanziario residente in uno Stato membro dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o in qualsiasi altro Paese che imponga requisiti equivalenti a quelli previsti dalla Legge del 12 novembre 2004 in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e successive modifiche, o (ii) da una filiale o controllata di intermediari finanziari situata in un altro Paese, purché la capogruppo di detta filiale o controllata si trovi in uno di detti paesi e a condizione che le norme giuridiche di entrambi i paesi e le norme interne della capogruppo impongano a detta filiale o controllata l'applicazione di norme in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- il modulo di sottoscrizione sia inviato direttamente all'Outsourcer Amministrativo e la sottoscrizione sia pagata mediante bonifico da un intermediario finanziario residente in uno di questi paesi.

Tuttavia, il Fondo potrà, su richiesta, ottenere dai suoi Collocatori, intermediari finanziari o direttamente dal sottoscrittore copia dei suindicati documenti d'identità.

Prima di accettare una sottoscrizione, il Fondo potrà condurre ulteriori indagini in conformità alle norme nazionali e internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a emettere Azioni in ciascun Comparto in qualsiasi momento e senza limitazioni.

Le Azioni sono emesse a un prezzo corrispondente al valore patrimoniale netto per Azione della rispettiva classe di Azioni di ciascun Comparto; al prezzo di emissione può essere applicata una commissione di sottoscrizione e, in tal caso, i relativi dettagli sono riportati, per ciascun Comparto, nell'Appendice I - *“Descrizione dei Comparti”*.

Agli Azionisti potrà essere richiesto di pagare ulteriori oneri e commissioni agli istituti finanziari che fungeranno da Soggetti Incaricati dei Pagamenti locali in paesi stranieri in cui sono distribuite le Azioni.

Le sottoscrizioni sono effettuate sulla base di un prezzo sconosciuto. La richiesta di sottoscrizione iniziale e la richiesta di ulteriori Azioni devono rispettare l'eventuale ammontare minimo previsto (espresso in controvalore o numero di Azioni), come illustrato, per ciascun Comparto, nell'Appendice I - *“Descrizione dei Comparti”*.

Le richieste di sottoscrizione possono riguardare un ammontare da investire o un numero di azioni in uno o più Comparti.

Le richieste di sottoscrizione dovranno pervenire presso la sede dell'Outsourcer Amministrativo in Lussemburgo al più tardi il Giorno Lavorativo precedente al relativo Giorno di Valutazione entro le ore 14.00 (ora di Lussemburgo). Le richieste pervenute oltre tale termine saranno evase il Giorno di Valutazione successivo. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione deve essere pagato nella valuta di valutazione della rispettiva classe / Comparto entro il termine specificato, per ciascun Comparto, nell'Appendice I - “Descrizione dei Comparti”. Occasionalmente il Fondo può accettare sottoscrizioni di Azioni mediante conferimento in natura di titoli o altre attività che il relativo Comparto sarebbe autorizzato ad acquistare in conformità alle rispettive politiche e restrizioni d'investimento. Tali conferimenti in natura saranno effettuati al valore patrimoniale netto delle attività conferite, calcolato in conformità alle regole illustrate nella sezione 5. “Calcolo del valore patrimoniale netto” e in conformità al diritto lussemburghese. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere una relazione della società di revisione redatta in conformità ai requisiti del diritto lussemburghese. Eventuali costi sostenuti saranno a carico dell'investitore.

Le conferme scritte inerenti alla partecipazione azionaria saranno, in circostanze normali, inviate agli Azionisti entro il Giorno Lavorativo successivo al relativo Giorno di Valutazione.

Le sottoscrizioni iniziali e successive possono essere soggette ad alcune restrizioni, come specificato nella descrizione dei singoli Comparti dell'Appendice I - “Descrizione dei Comparti”. Il Consiglio di Amministrazione può decidere, a sua discrezione, di non applicare tali restrizioni.

Il Fondo non consente pratiche di “late trading” e di “market timing”.

Per *Market Timing* si intende un metodo di arbitraggio con cui l'investitore sottoscrive e converte o si fa rimborsare sistematicamente quote o azioni di uno stesso fondo entro un breve intervallo di tempo, sfruttando, ad esempio, le differenze temporali.

Il Fondo conserva il diritto di respingere ordini di sottoscrizione e conversione provenienti da un investitore che si sospetti fare uso di tali pratiche, intraprendendo, ove del caso, le necessarie misure per tutelare gli altri Azionisti del Fondo.

Il Fondo si riserva altresì il diritto di:

- i. respingere una richiesta di sottoscrizione di Azioni, in parte o nella sua interezza;
- ii. riscattare, in qualsiasi momento, Azioni detenute da soggetti non autorizzati ad acquistare o a possedere Azioni del Fondo;
- iii. riscattare, in qualsiasi momento, Azioni in possesso di Azionisti sospettati di essere coinvolti in operazioni di “market timing”.

Il Fondo è tenuto a giustificare tali decisioni.

6.3 PIANI DI ACCUMULO

In conformità alle rilevanti leggi, norme e regolamenti nazionali, e con il consenso della Società di Gestione, i Collocatori possono offrire le Azioni anche mediante piani di accumulo.

In tale contesto i Collocatori sono autorizzati, in particolare:

(a) ad offrire piani di accumulo pluriennali precisando le condizioni, le modalità, l'importo della sottoscrizione iniziale e delle successive rate. In questo caso gli importi minimi di sottoscrizione previsti nel presente Prospetto per la sottoscrizione delle Azioni non si applicano;

(b) ad addebitare maggiori oneri per le sottoscrizioni, le conversioni ed i rimborsi in relazione a piani di accumulo, anche eccedendo gli importi massimi previsti dal presente Prospetto per la sottoscrizione, la conversione e il rimborso di Azioni.

La relativa appendice specifica se i piani di accumulo sono offerti per lo specifico Comparto.

I termini e le condizioni di tali piani di accumulo, in particolare le commissioni di sottoscrizione, si basano sulla legge del paese di distribuzione e sono disponibili presso ciascun Collocatore.

6.4 CONVERSIONE DI AZIONI

Le conversioni di Azioni sono effettuate sulla base di prezzi sconosciuti.

Tutti gli Azionisti possono richiedere la conversione di tutte le loro Azioni/Classi di Azioni del Comparto, o di una loro parte, in Azioni/classi di Azioni dello stesso o di un altro Comparto a un prezzo pari al rispettivo valore patrimoniale netto delle varie Azioni dei Comparti. La conversione non è consentita tra Azioni di Classi quotate in una borsa valori e Azioni di Classi non quotate.

L'Azionista che desidera convertire le proprie Azioni dovrà presentare all'Outsourcer Amministrativo o a qualsiasi altra entità regolarmente nominata che agisca in nome e per conto del Fondo una richiesta scritta, inviata a mezzo posta o via fax, indicante il numero di Azioni o l'ammontare da convertire, il nome di riferimento delle Azioni e dei relativi Comparti da convertire.

Salvo in caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto, la conversione sarà effettuata il Giorno di Valutazione successivo, a condizione che la richiesta pervenga all'Outsourcer Amministrativo entro il Giorno Lavorativo precedente a relativo Giorno di Valutazione, entro le ore 14.00 (ora del Lussemburgo) e che quel Giorno di Valutazione sia un Giorno di Valutazione per entrambi i Comparti coinvolti. Il numero di Azioni assegnate nel nuovo Comparto sarà stabilito con le seguenti modalità:

$$A = \frac{B \times C \times D}{E}$$

E

A: numero di Azioni assegnate nel nuovo Comparto;

- B:** numero di Azioni del Comparto originario di cui sia richiesta la conversione;
- C:** valore patrimoniale netto, nel Giorno di Valutazione applicabile, delle Azioni del Comparto originario di cui sia richiesta la conversione;
- D:** tasso di cambio applicabile nel giorno dell'operazione tra le valute di entrambe le classi di Azioni;
- E:** valore patrimoniale netto, nel Giorno di Valutazione applicabile, delle Azioni assegnate nel nuovo Comparto;

Le conferme scritte inerenti alla partecipazione azionaria saranno, in circostanze normali, inviate agli Azionisti entro il Giorno Lavorativo successivo al relativo Giorno di Valutazione.

Agli Azionisti potrà essere richiesto di pagare ulteriori oneri e commissioni agli istituti finanziari che fungeranno da Soggetti Incaricati dei Pagamenti locali in paesi stranieri in cui sono distribuite le Azioni.

6.5 RIMBORSO DI AZIONI

I rimborsi sono effettuati sulla base di un prezzo sconosciuto. Tutti gli Azionisti hanno diritto, in qualsiasi momento e senza limitazioni, a ottenere il rimborso delle proprie Azioni da parte del Fondo. Le azioni riscattate dal Fondo saranno annullate.

Le richieste di rimborso devono essere inviate all'Outsourcer Amministrativo o a qualsiasi altra entità regolarmente nominata che agisca in nome e per conto del Fondo per iscritto, a mezzo posta o via fax, ovvero con mezzi di trasmissione elettronici. La richiesta è irrevocabile e deve indicare il numero di Azioni di cui si chiede il rimborso o il relativo ammontare nella valuta della relativa Classe, nonché le coordinate necessarie per il regolamento del rimborso. Le commissioni di rimborso (ove presenti) sono definite per ciascun Comparto nell'Appendice I - "*Descrizione dei Comparti*".

Agli Azionisti potrà essere richiesto di pagare ulteriori oneri e commissioni agli istituti finanziari che fungeranno da Soggetti Incaricati dei Pagamenti locali in paesi stranieri in cui sono distribuite le Azioni.

Tutte le richieste di rimborso devono pervenire presso la sede legale dell'Outsourcer Amministrativo in Lussemburgo o presso qualsiasi altra entità debitamente nominata e che agisce a nome del Fondo, al più tardi il Giorno Lavorativo precedente al relativo Giorno di Valutazione entro le ore 14.00 (ora del Lussemburgo). Le richieste notificate dopo tale scadenza saranno eseguite il Giorno di Valutazione successivo. Le Azioni saranno rimborsate al valore patrimoniale netto (NAV) della relativa classe / Comparto, determinato in quel Giorno di Valutazione. Salvo diversa disposizione rispetto ad uno specifico Comparto, il pagamento delle Azioni oggetto di rimborso sarà effettuato entro cinque (5) Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Valutazione, a condizione che il Fondo abbia ricevuto tutti i documenti relativi al rimborso. Il pagamento sarà effettuato nella valuta di valutazione del rispettivo Comparto come illustrato nell'Appendice I - "*Descrizione dei Comparti*".

Il fondo, a sua discrezione, può accettare rimborsi in natura in conformità alle condizioni e alla procedura illustrate al paragrafo 6.2.

Il prezzo di rimborso delle Azioni del Fondo potrà essere superiore o inferiore al prezzo di acquisto pagato dall'Azionista al momento della sottoscrizione in ragione della rivalutazione o della svalutazione del patrimonio netto del Comparto.

Qualora, inoltre, per un qualsiasi Giorno di Valutazione, le richieste di rimborso e di conversione si riferissero a oltre il 10% delle Azioni emesse in uno specifico Comparto, o in caso di marcata volatilità del mercato o dei mercati su cui investe uno specifico Comparto, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere che una parte o la totalità di tali richieste di rimborso o conversione siano differite proporzionalmente per un periodo di tempo che il Consiglio di Amministrazione riterrà essere nel migliore interesse del Comparto, ma che, di norma, non supererà i 30 giorni. Alla prima Data di Valutazione successiva a tale periodo, dette richieste di riscatto e di conversione saranno evase in via prioritaria rispetto alle richieste successive.

7. POLITICA DI DISTRIBUZIONE

Ogni anno, l'assemblea degli Azionisti del Fondo delibererà in merito alle mozioni presentate dal Consiglio di Amministrazione su tale argomento. Qualora il Consiglio di Amministrazione dovesse proporre all'assemblea generale il pagamento di un dividendo, tale dividendo sarà calcolato in conformità ai limiti previsti dalle vigenti leggi e dallo statuto a tale scopo.

Nel definire la politica di distribuzione, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di optare per la capitalizzazione dei proventi. Ciò nonostante, qualora ritenga che il pagamento di un dividendo possa essere più proficuo per gli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione non mancherà di proporre all'assemblea generale la distribuzione di tale dividendo. Tale dividendo potrà comprendere, oltre al reddito netto dell'investimento, le plusvalenze di capitale realizzate e non realizzate, previa deduzione di tutte le minusvalenze di capitale realizzate e non realizzate.

Tutti gli avvisi di pagamento dei dividendi sono pubblicate sul sito web del Fondo (www.ottopiusicav.eu) e notificati con qualsiasi altro mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno.

Gli Azionisti registrati riceveranno il pagamento mediante bonifico bancario sulla base delle indicazioni impartite. Ciascun Azionista potrà reinvestire i dividendi, senza costi aggiuntivi, in quote di Azioni.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla data di pagamento decadranno e ritorneranno alla classe/al Comparto di pertinenza.

8. ONERI E SPESE

8.1 SPESE OPERATIVE

Il Fondo si fa carico delle spese operative dettagliatamente descritte nel capitolo 5.1 C, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i costi connessi all'acquisto e alla vendita dei titoli in portafoglio, oneri governativi, imposte,

commissioni e spese vive di Amministratori, Società di Gestione e le relative commissioni per consulenze, servizi legali e di revisione contabile, le commissioni dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti locali, le spese di pubblicazione e stampa delle relazioni finanziarie e di altri documenti destinati agli Azionisti, le spese postali, telefoniche e di trasmissione telex. Il Fondo si fa carico anche delle spese pubblicitarie e dei costi connessi all'elaborazione del Prospetto e di qualsiasi altro documento di vendita, delle spese di registrazione, delle sottoscrizioni ad associazioni professionali e altre organizzazioni in Lussemburgo alle quali il Fondo deciderà di aderire nel proprio interesse e nell'interesse dei suoi Azionisti. Tutte le spese ragionevolmente attinenti al Comparto sono considerate nella determinazione del valore patrimoniale netto delle Azioni di ciascun Comparto.

Le spese di costituzione del Fondo, stimate intorno a EURO 100.000 saranno ammortizzate nell'arco di un periodo di cinque (5) anni. Dette spese saranno suddivise tra i Comparti in essere.

8.2 SPESE DI COSTITUZIONE E DI LANCIO DI ALTRI COMPARTI

Qualora siano costituiti ulteriori Comparti all'interno del Fondo, saranno applicate le seguenti regole di ammortamento: (i) i costi e le spese di costituzione di detti ulteriori Comparti saranno a carico di tutti i Comparti e saranno ammortizzate nell'arco di un periodo di cinque anni e (ii) il nuovo Comparto si farà carico proporzionalmente dei costi e delle spese sostenuti in relazione alla costituzione del Fondo e all'emissione iniziale delle Azioni, non ancora ammortizzati all'epoca della creazione dell'ulteriore Comparto.

8.3 COMMISSIONI DI GESTIONE E DISTRIBUZIONE

La Società di Gestione, gli *Investment Manager*, i *Sub-Investment Manager* e gli *Investment Advisor* ove nominati, hanno diritto a ricevere per la gestione dei portafogli e/o per il servizio di distribuzione (ove applicabile), a valere sugli *asset* del relativo Comparto, una commissione come ulteriormente dettagliato nell'Appendice al presente Prospetto.

Inoltre, la Società di Gestione, gli *Investment Manager*, i *Sub-Investment Manager* e gli *Investment Advisor* possono ricevere una commissione di performance calcolata come descritto nell'Appendice.

8.4 COMMISSIONI DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE, DEL DEPOSITARIO, DELL'OUTSOURCER AMMINISTRATIVO, DELL'AGENTE DOMICILIATARIO E DEL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Le commissioni massime pagabili alla Società di Gestione (per i servizi diversi dalla gestione e distribuzione), al Depositario, all'Agente Domiciliatario e all'Outsourcer Amministrativo sono, in percentuale e/o ammontare, indicate per ciascun Comparto nella relativa Appendice e sono calcolate giornalmente sul Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto.

Inoltre, il Depositario e l'Outsourcer Amministrativo hanno diritto, a seconda dei casi, ad addebitare al Fondo oneri legati alle transazioni, importi forfettari per determinati servizi o prodotti, rimborsi *out-of-pocket*.

Ai sensi del contratto con i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, il Fondo pagherà a tali soggetti una commissione che non supererà lo 0,1 % annuo calcolato sul patrimonio netto del Fondo con una commissione minima annua di 2.000 euro per comparto. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti può prevedere dei costi a carico degli investitori per le operazioni di sottoscrizione e rimborso delle Azioni dei comparti. Tali costi (ove applicati) sono dettagliati nel modulo di sottoscrizione.

Le commissioni riconosciute all'Operatore Incaricato in relazione alla quotazione delle classi Q saranno a carico della Società di Gestione.

9. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E RELAZIONI AGLI AZIONISTI

9.1 ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI

L'assemblea generale degli Azionisti del Fondo si terrà presso la sede legale del Fondo, o in qualsiasi altro luogo nel comune in cui si trova la sede legale del Fondo, che sarà indicato nell'avviso di convocazione della riunione, il terzo giovedì di aprile di ogni anno alle ore 11 a.m. (orario lussemburghese) ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo successivo. L'assemblea generale degli Azionisti potrà svolgersi all'estero, qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che vi siano circostanze straordinarie che lo richiedano. Ulteriori assemblee degli Azionisti potranno tenersi nel luogo e nella data specificati nei relativi avvisi di convocazione.

Ciascuna Azione dà diritto a un voto. Tutte le decisioni prese dall'Assemblea di pertinenza del Fondo e dei Comparti devono essere prese nel corso della riunione generale di tutti gli Azionisti, se non diversamente richiesto dalla legge. In questo caso particolare si applicano i quorum di presenza e di voto stabiliti nello Statuto.

9.2 RELAZIONI E BILANCI

L'esercizio contabile del Fondo si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Le relazioni annuali certificate saranno emesse entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile, mentre le relazioni semestrali non certificate saranno emesse entro due (2) mesi dalla fine del periodo di riferimento. Le relazioni saranno disponibili presso la sede legale del Fondo e del Depositario nei normali orari d'ufficio.

La valuta di valutazione consolidata del Fondo è l'euro. La relazione annuale comprenderà il bilancio consolidato del Fondo espresso in EURO e informazioni specifiche su ciascun Comparto espresse nella relativa valuta di valutazione.

9.3 PUBBLICAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

Il valore patrimoniale netto di ciascun Comparto sarà disponibile presso la sede legale del Fondo e sarà pubblicato su un qualsiasi quotidiano o con qualsiasi altro mezzo che il Consiglio di Amministrazione ritenga appropriato.

9.4 DOCUMENTI DISPONIBILI

I seguenti documenti sono disponibili sul sito web

<http://www.ottoapiusicav.eu/documents.asp> e vengono forniti in copia cartacea su richiesta da parte degli investitori:

- la versione più recente del Prospetto;
- lo Statuto;
- la versione più recente dei KIID;
- l'ultimo bilancio annuale del Fondo;
- l'ultimo rendiconto semestrale del Fondo.

Tali documenti sono inoltre disponibili gratuitamente presso la Società di Gestione, l'Outsourcer Amministrativo, il Depositario e i Distributori.

9.5 I RENDIMENTI DEL PASSATO

I rendimenti dei Comparti e delle Classi sono rappresentati come rendimento medio annuo complessivo che riflette tutti gli oneri e le spese maturate dal relativo Comparto o Classe. I rendimenti non tengono conto degli eventuali oneri di distribuzione a carico degli Azionisti nonché degli oneri fiscali a carico degli stessi quale conseguenza dell'investimento nelle Azioni.

Nel rappresentare il rendimento medio annuo complessivo i Comparti e le Classi possono utilizzare anche altre modalità di calcolo e possono confrontare le proprie performance a vari benchmark e indici. I Comparti e le Classi possono rappresentare i rendimenti per periodi inferiori a un anno.

I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi dei risultati futuri. Il rendimento passato dei Comparti o Classi operativi per un intero anno o più è indicato per ogni Comparto o Classe nel KIID pertinente che è disponibile presso la sede legale del Fondo e sul sito web.

9.6 RECLAMI

I reclami riguardanti il funzionamento del Fondo possono essere presentati presso la sede legale del Fondo e / o alla Società di Gestione.

10. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

Il Fondo può essere sciolto in qualsiasi momento su deliberazione dell'assemblea degli Azionisti in conformità ai requisiti di quorum e di maggioranza applicabili per le modifiche dello Statuto e solo con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Ogni qualvolta il capitale sociale scende al di sotto dei due terzi del capitale minimo di EURO 1.250.000, il Consiglio di Amministrazione avanzerà la mozione di scioglimento all'assemblea generale degli Azionisti. L'assemblea generale per la quale non sono previsti requisiti di quorum, delibererà in merito allo scioglimento a maggioranza semplice delle Azioni rappresentate in assemblea.

La mozione dello scioglimento del Fondo sarà inoltre portata all'attenzione dell'assemblea generale degli Azionisti ogni qualvolta il capitale sociale scenda al di sotto di un quarto del capitale minimo di EURO 1.250.000; in tal caso, l'assemblea generale si svolgerà senza alcun requisito di quorum e lo scioglimento potrà essere deliberato dagli Azionisti in possesso di un quarto

delle Azioni rappresentate in assemblea.

L'assemblea deve essere convocata in modo tale da svolgersi entro quaranta giorni dal momento in cui sia stato accertato che il capitale sociale sia sceso, a seconda dei casi, sotto i due terzi o un quarto del minimo legale.

La liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori, che potranno essere persone fisiche o giuridiche, non necessariamente Azionisti, nominate dall'assemblea generale degli Azionisti che ne determinerà i poteri e i compensi.

I proventi netti di liquidazione Corrispondenti a ciascuna classe di Azioni di ciascun Comparto saranno distribuiti dai liquidatori ai detentori di Azioni della relativa classe nel relativo Comparto in proporzione alla rispettiva partecipazione azionaria in tale classe.

Laddove si procedesse alla liquidazione volontaria o coatta del Fondo, la procedura di liquidazione sarà svolta in conformità al quanto disposto dalla Legge del 2010, la quale specifica i provvedimenti da intraprendere al fine di consentire agli Azionisti di partecipare alla o alle distribuzioni dei proventi di liquidazione e prevede un deposito in garanzia (*escrow*) presso la *Caisse de Consignation* in Lussemburgo al momento della chiusura della procedura di liquidazione. Le somme del deposito in garanzia non reclamate entro il periodo di prescrizione sono destinate a decadere conformemente alle disposizioni di legge vigenti in Lussemburgo.

11. SCIOGLIMENTO E FUSIONE DI COMPARTI O CLASSI DI AZIONI

Qualora, per qualsivoglia motivo, il valore del patrimonio netto di un Comparto o di una classe di Azioni non abbia raggiunto o sia sceso al di sotto di un importo equivalente a EURO 2 milioni - che costituisce il livello minimo affinché detto Comparto possa essere gestito in modo economicamente efficiente - o qualora un cambiamento della situazione economica o politica relativa al Comparto o alla classe di Azioni in questione possano avere conseguenze negative rilevanti sugli investimenti di tale Comparto o classe di Azioni, o ancora al fine di procedere a una razionalizzazione economica, il Consiglio di Amministrazione può decidere di riscattare in via forzosa tutte le Azioni emesse in tale Comparto o classe di Azioni al rispettivo NAV (tenuto conto dell'effettivo prezzo di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo), calcolato nel Giorno di Valutazione in cui detta decisione acquisti efficacia. Il Fondo pubblicherà un avviso ai titolari di Azioni interessati dal rimborso forzoso, prima della data di efficacia della decisione di rimborso, in uno o più quotidiani stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, indicando le ragioni delle operazioni di rimborso e la relativa procedura. Salvo diversa deliberazione nell'interesse degli Azionisti, o al fine di garantire un trattamento equo degli Azionisti, gli Azionisti del Comparto o della classe di Azioni in questione potranno continuare a richiedere il rimborso o la conversione (ove del caso) delle proprie Azioni a titolo gratuito (ma tenuto conto dell'effettivo prezzo di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo) prima della data di efficacia del rimborso forzoso.

Indipendentemente dai poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dal precedente paragrafo, l'assemblea generale degli Azionisti di qualsiasi

Comparto o classe di Azioni potrà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, riacquistare tutte le Azioni di tale Comparto o classe di Azioni e rimborsare agli Azionisti il NAV delle rispettive Azioni (tenuto conto dell'effettivo prezzo di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo) calcolato nel Giorno di Valutazione in cui detta decisione acquisti efficacia. Detta assemblea generale degli Azionisti non sarà soggetta a requisiti di quorum, bensì potrà deliberare a maggioranza semplice dei voti degli Azionisti presenti o rappresentati in assemblea.

Le attività che non possono essere distribuite ai rispettivi beneficiari al momento del riscatto saranno depositate presso la *Caisse de Consignation* per conto dei soggetti aventi titolo conformemente a quanto previsto dalla Legge del 2010.

In circostanze analoghe a quelle previste dal primo paragrafo della presente sezione, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di attribuire le attività di qualsiasi Comparto a un altro Comparto in essere del Fondo ovvero a un altro organismo di investimento collettivo o a un altro Comparto di tale organismo di investimento collettivo (il "nuovo Comparto") e di ridesignare le Azioni del Comparto in questione come Azioni del nuovo Comparto (a seguito di una divisione o di un consolidamento, se necessario, e del pagamento di un importo corrispondente a qualsiasi spettanza frazionaria cui gli Azionisti abbiano diritto). Detta deliberazione sarà pubblicata con le stesse modalità indicate nel primo paragrafo della presente sezione (e, in aggiunta, la pubblicazione conterrà informazioni in relazione al nuovo Comparto), un mese prima della data di efficacia dell'accorpamento, in modo da permettere agli Azionisti di richiedere il rimborso delle proprie Azioni, a titolo gratuito, entro tale periodo di tempo. Decorso tale periodo, la deliberazione sarà vincolante su tutti gli Azionisti che non si siano avvalsi di tale possibilità, fermo restando, in ogni caso, che, qualora la fusione riguardi un organismo di investimento collettivo lussemburghese di tipo contrattuale ("*fonds commun de placement*") o un organismo di investimento collettivo basato all'estero, tale deliberazione sarà vincolante solo sugli Azionisti che si siano espressi a favore della fusione.

Indipendentemente dai poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dal precedente paragrafo, il conferimento delle attività e delle passività attribuibili a un Comparto a un altro Comparto del Fondo potrà essere deciso da un'assemblea generale degli Azionisti del Comparto interessato, che delibererà in merito a tale accorpamento senza requisiti di quorum e con la maggioranza semplice dei voti degli Azionisti presenti o rappresentati in assemblea.

Il conferimento delle attività e delle passività attribuibili a un Comparto della SICAV a un altro organismo di investimento collettivo di cui al quarto paragrafo della presente sezione o a un altro Comparto di tale altro organismo di investimento collettivo richiederà una delibera degli Azionisti del Comparto interessato senza requisiti di quorum e con la maggioranza semplice dei voti degli Azionisti presenti o rappresentati in assemblea, salvo il caso in cui tale l'accorpamento previsto riguardi un organismo di investimento collettivo lussemburghese di tipo contrattuale ("*fonds commun de placement*"), ovvero un organismo di investimento collettivo basato all'estero, in qual caso le deliberazioni saranno vincolanti solo sugli Azionisti che si siano espressi a favore della fusione.

12 TRATTAMENTO FISCALE

12.1 TRATTAMENTO FISCALE DEL FONDO

In conformità alla legislazione vigente e alle prassi correnti, il Fondo in Lussemburgo non è soggetto ad alcuna imposta sul reddito e sulle plusvalenze di capitale. Analogamente, i dividendi pagati dal Fondo non sono soggetti ad alcuna ritenuta d'imposta in Lussemburgo.

Il Fondo è tuttavia assoggettato a un'imposta annua in Lussemburgo pari allo 0,05% del suo valore patrimoniale netto (ad eccezione delle Azioni riservate agli investitori istituzionali, che possono godere di un'aliquota ridotta dello 0,01%). L'imposta, pagabile trimestralmente, è stabilita sulla base del patrimonio netto del Fondo calcolato alla fine del rispettivo trimestre.

Parte del reddito dei portafogli del Fondo, costituito da dividendi e interessi, o da plusvalenze di capitale, può essere soggetta al pagamento di una ritenuta d'imposta applicata ad aliquote variabili nel Paese di origine.

12.2 TRATTAMENTO FISCALE DEGLI AZIONISTI

Ferma restando la seguente sezione 12.3, gli Azionisti, ai sensi della legislazione vigente, non sono soggetti in Lussemburgo ad alcuna imposta su plusvalenze, redditi, donazioni o successioni, né a ritenuta d'imposta, ad eccezione degli Azionisti domiciliati, residenti o con stabile organizzazione in Lussemburgo. Le predette disposizioni si basano sulla legislazione e sulle prassi attualmente vigenti e sono pertanto suscettibili di modifiche.

Si raccomanda ai potenziali sottoscrittori di informarsi direttamente e, ove opportuno, tramite consulenti, in merito alle leggi e alle normative (ad esempio in materia tributaria o di controlli sui cambi) applicabili alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione e alla vendita delle rispettive Azioni, nel rispettivo Paese di cittadinanza, residenza o domicilio.

12.3 CONSIDERAZIONI SUL REGIME FISCALE DELL'UE PER LE PERSONE FISICHE RESIDENTI NELL'UE O IN ALCUNI PAESI TERZI O NEI RISPETTIVI TERRITORI E DIPENDENZE

Il Consiglio dell'UE in data 3 giugno 2003 ha approvato la direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti d'interessi (la "Direttiva Risparmio"). Conformemente alla Direttiva Risparmio, ogni Stato membro dell'UE sarà tenuto a fornire alle autorità fiscali di un altro Stato membro dell'UE informazioni relative ai pagamenti di interessi o altri redditi simili corrisposti da un agente per i pagamenti (così come definito dalla Direttiva Risparmio) all'interno della sua giurisdizione a favore di una persona fisica residente nell'altro Stato membro dell'UE.

La Direttiva Risparmio è stata recepita dal Lussemburgo con la Legge datata 21 giugno 2005 (la "Legge").

Il Fondo si riserva il diritto di rifiutare domande di sottoscrizione di Azioni se le informazioni fornite da qualsiasi potenziale investitore non rispettano gli standard previsti dalla Legge del 2005 che recepisce la Direttiva Risparmio.

Quanto sopra rappresenta soltanto una sintesi delle implicazioni della Direttiva risparmio e della Legge del 2005, si basa sull'attuale interpretazione delle stesse, senza alcuna pretesa di completezza, e non costituisce una consulenza in materia fiscale o di investimento o fiscale. Pertanto si raccomanda agli investitori di rivolgersi al consulente finanziario o fiscale di fiducia in merito a tutte le implicazioni della Direttiva Risparmio e della Legge del 2005 in base alla loro situazione.

Nel mese di marzo 2014, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una nuova direttiva che modifica e amplia il campo di applicazione della Direttiva Risparmio sotto diversi aspetti, tra cui l'estensione della Direttiva Risparmio agli OICR non armonizzati e ai fondi equivalenti a tali OICR non armonizzati. Tuttavia, il 10 novembre 2015 la Direttiva Risparmio (come modificata nel marzo 2014) è stata abrogata dal Consiglio dell'Unione Europea con effetto dal 1° gennaio 2016. Questo segue le modifiche alla direttiva del Consiglio 2014/107 / UE del 9 dicembre 2014, che modifica la direttiva 2011/16 / UE per quanto riguarda l'obbligatorietà di scambio automatico di informazioni in materia fiscale (la "Direttiva Cooperazione Amministrativa") che prevede lo scambio automatico di informazioni fiscali sui conti finanziari di tra gli stati membri della UE e le nuove CRS (di cui sotto). Le modifiche alla Direttiva Cooperazione Amministrativa sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016.

12.4 RISCHI FISCALI INERENTI A DISPOSIZIONI STATUNITENSI

Negli Stati Uniti sono state recentemente emanate norme fiscali federali conosciute sotto il nome di *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA"). FATCA impone una ritenuta alla fonte del 30% su (a) redditi di fonte statunitense, dal 1° luglio 2014, (b) proventi derivanti dalla disposizione degli strumenti finanziari USA pagati al Fondo, dal 2015, e (c) determinati pagamenti effettuati al Fondo da entità non americane, dal 2017 o successivamente. E' previsto che ciascun Comparto possa eliminare questa ritenuta fiscale del 30% ove rispetti gli obblighi di segnalazione FATCA, compresi gli obblighi di segnalazione inerenti agli investitori del Fondo (generalmente investitori che sono contribuenti statunitensi o che sono partecipati da contribuenti statunitensi). Tuttavia, qualora il Fondo non sia in grado di adempiere gli obblighi di segnalazione FATCA o non sia soggetto agli accordi intergovernativi FATCA ("IGA") che impongono requisiti analoghi, il Fondo potrebbe essere soggetto alla ritenuta alla fonte del 30%, che ridurrebbe il valore delle Azioni dei Comparti.

Anche ove il Fondo fosse in grado di rispettare tali obblighi, gli investitori che non adempiano alle richieste di informazioni (o in altro modo ai requisiti FATCA) possono essere soggetti ad una ritenuta alla fonte del 30% su alcuni importi a loro versati dal Fondo, o gli può essere chiesto di procedere al rimborso del loro investimento nel Fondo. I costi amministrativi inerenti al rispetto della FATCA potrebbero causare l'aumento delle spese di gestione dei Comparti, riducendo così i rendimenti per gli investitori. Le disposizioni FATCA possono anche richiedere che il Fondo fornisca all'IRS informazioni private e confidenziali relative ad alcuni investitori.

12.5 OECD COMMON REPORTING STANDARD

Al fine di ampliare il disegno normativo attuato mediante l'approccio intergovernativo per l'attuazione FATCA, l'OCSE ha sviluppato il Common Reporting Standard ("CRS") per affrontare la questione dell'evasione fiscale offshore su base globale. Con lo scopo di massimizzare l'efficienza e ridurre i costi per le istituzioni finanziarie, il CRS fornisce uno standard comune per la *due diligence*, la segnalazione e lo scambio di informazioni fiscali sui conti finanziari. Ai sensi del CRS, le giurisdizioni partecipanti otterranno dalle istituzioni finanziarie soggette al reporting, automaticamente scambiate su base annuale con i partner aderenti, le informazioni fiscali rispetto a tutti i conti finanziari soggetti a segnalazione identificati dalle istituzioni finanziarie sulla base di comuni *due diligence* e procedure di segnalazione. I primi scambi di informazioni inizieranno nel 2017, sulla base delle informazioni del 2016. Il Lussemburgo ha implementato il CRS attraverso la legge del 18 dicembre 2015 inerente lo scambio automatico di informazioni fiscali sui conti finanziari. Di conseguenza, il Fondo sarà tenuto a comunicare le informazioni sugli investitori del Fondo in conformità agli obblighi di *due diligence* e segnalazione previsti dal CRS come adottato dal Lussemburgo. Agli investitori potrà essere richiesto di fornire informazioni aggiuntive al fine di consentire al Fondo di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del CRS. La mancata messa a disposizione di tali dati possono far sorgere a carico dell'investitore la responsabilità per eventuali sanzioni o altri oneri e/o che ne possono derivare e possono comportare la cessazione obbligatoria della sua partecipazione al Fondo.

13 LINGUA UFFICIALE

Le versioni originali del Prospetto e dello Statuto sono in lingua inglese. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia accogliere la necessità di tradurre tali documenti nelle lingue dei paesi dove le Azioni sono offerte e vendute. In caso di discrepanze tra il testo in lingua inglese e quello in qualsiasi altra lingua in cui il Prospetto e lo Statuto siano stati tradotti, prevarrà la versione inglese.

APPENDICE I - DESCRIZIONE DEI COMPARTI

APPENDICE I.A. - COMPARTO K2

Nome del Comparto	Questa Appendice è valida solo se accompagnata dal Prospetto. La presente appendice si riferisce esclusivamente a 8a+ SICAV - K2 (il "Comparto").
Obiettivo di investimento	L'obiettivo del presente Comparto consiste nella generazione di reddito e di plusvalenze di capitale attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato di <i>asset</i> internazionali, privilegiando organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e Altri OIC e strumenti di debito (<i>Eurobond</i> e titoli di stato).
Politica d'investimento	<p>Il Comparto persegue una strategia d'investimento dinamica legata alle tendenze del mercato.</p> <p>L'<i>asset allocation</i> viene definita di volta in volta a seconda dell'andamento di mercato ed è soggetta alle seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno il 51% del patrimonio netto è investito in OICVM, <i>Exchange Traded Funds</i> (classificati come OICVM) e Altri OIC (questi ultimi non dovranno complessivamente superare il 30% del patrimonio netto del Comparto); - fino al 49% del patrimonio netto può essere investito in strumenti di debito (<i>Eurobond</i> e titoli di stato) e strumenti del mercato monetario (con rating minimo "<i>Investment Grade</i>"), nonché in depositi a termine e disponibilità liquide; - esposizione netta per un massimo del 30% (calcolata con il metodo degli impegni) del patrimonio netto in derivati quotati (<i>Futures</i> e <i>Opzioni</i>); - oltre ai predetti derivati quotati, il Comparto può utilizzare altri derivati OTC su valute a scopo di copertura e al fine di assicurare una gestione efficiente del portafoglio; - fino al 10% del patrimonio netto potrà essere investito in <i>Exchange Traded Commodities</i> (ETC). <p>ALTRE INFORMAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Comparto può stipulare i predetti contratti derivati a fini d'investimento e/o a fini di copertura e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. L'esposizione netta complessiva ai mercati derivante da tali contratti derivati non può superare il 30% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. - La commissione di gestione massima degli OICVM e/o Altri OIC target in cui il Comparto intende investire non dovrà superare il 3% annuo delle attività del Comparto. - Il Comparto può altresì ricorrere a tecniche e strumenti in conformità alle regole disposte dalla Circolare 08/356, dalla Circolare 14/592 e ESMA 2014/937. Quando si impiegano queste strategie il Comparto può essere tenuto a fornire delle garanzie come descritto nella Sezione 3.4.

Profilo dell'investitor e tipo	Il Comparto è adatto a investitori con un profilo di rischio medio che perseguono un rendimento positivo a medio-lungo termine con un livello medio di volatilità.
Considerazioni specifiche sui rischi	<p>Gli Azionisti che investono in questo Comparto non hanno alcuna garanzia di effettivo raggiungimento degli obiettivi d'investimento perseguiti. I potenziali investitori devono inoltre essere consapevoli del fatto che l'investimento in fondi target può comportare doppie spese (depositari, outsourcer amministrativi, commissioni di sottoscrizione, rimborso, gestione e altre spese). Per ulteriori considerazioni sui rischi, si rimandano gli Investitori al Capitolo 4 "Fattori di rischio".</p> <p>La prevista volatilità annualizzata del Comparto oscillerà entro un intervallo compreso tra il 5% e il 10%. Il profilo di rischio del Comparto sarà costantemente monitorato dall'unità di <i>risk management</i> della Società di Gestione.</p> <p>La Società di Gestione è stata incaricata dal Fondo alla prestazione dei servizi di <i>risk management</i> in relazione alla misurazione e al monitoraggio dell'esposizione globale al rischio del Comparto.</p> <p>Il Comparto adotta il metodo degli impegni "<i>Commitment Approach</i>" per calcolare e monitorare l'esposizione globale.</p>
Valuta di riferimento	EURO
Forma delle azioni	Azioni ad accumulo di proventi
Tipologia e Classi di azioni	<ul style="list-style-type: none"> • Classe R: Investitori al dettaglio • Classe I: Investitori Istituzionali* • Classe Q: Qualsiasi tipo di investitori, compresi gli investitori al dettaglio, che acquista e vende azioni attraverso il segmento OICR Aperti <p>* Secondo la definizione della Legge lussemburghese o le raccomandazioni di volta in volta emanate dalla CSSF.</p>
Codici ISIN	<ul style="list-style-type: none"> • Classe R: LU0715605621 • Classe I: LU1146688772 • Classe Q: LU1171513101
Valore iniziale	EURO 100
Importo minimo di sottoscrizione	<p>Sottoscrizione iniziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe R EURO 5.000 • Classe I: EURO 50.000 • Classe Q: 1 azione <p>Sottoscrizione successiva:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Classe R EURO 1.000 • Classe I: EURO 5.000 • Classe Q: 1 azione
Piani di accumulo	Ai sensi delle disposizioni della Sezione 6.3, possono essere offerti piani di accumulo per la Classe R di questo Comparto. Le sottoscrizioni, nel contesto di un piano di accumulo, possono assumere la forma di sottoscrizione iniziale (con un minimo di 200 EUR) e trasferimenti periodici (ad esempio mensili, trimestrali, ecc.) di almeno 50 euro.
Giorno di Valutazione	Il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Classe di Azioni è effettuato, dall'Outsourcer Amministrativo sotto la generale responsabilità del Consiglio di Amministrazione, ogni Giorno Lavorativo. In caso di festività o giorno di chiusura delle banche in Lussemburgo, il Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà calcolato il primo Giorno Lavorativo successivo.
Ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso	<p>Le Azioni sono emesse e rimborsate al NAV, con applicazione delle sotto indicate commissioni di sottoscrizione e rimborso.</p> <p>Tutte le richieste di sottoscrizione, rimborso, conversione devono pervenire presso la sede legale dell'Outsourcer Amministrativo o presso qualsiasi altra entità debitamente nominata e che agisca a nome del Fondo, al più tardi il Giorno Lavorativo precedente il Giorno di Valutazione prima delle ore 14.00 (ora del Lussemburgo). Le richieste notificate dopo tale scadenza saranno eseguite il Giorno di Valutazione successivo. Le richieste sono evase al valore patrimoniale netto (NAV) della relativa Classe / Comparto, determinato in quel Giorno di Valutazione.</p> <p>L'ammontare della sottoscrizione deve essere pagato entro il seguente <i>cut-off</i>: 3 Giorni Lavorativi dal rispettivo Giorno di Valutazione (la "Data di Pagamento"). Qualora, alla fine della rispettiva Data di Pagamento non vi sia traccia del pagamento sui conti correnti del Comparto, l'investitore riceverà una segnalazione e gli saranno addebitati gli interessi passivi.</p>
Commissioni della Società di Gestione, dell'Outsourcer Amministrativo e del Depositario	L'ammontare delle spese che complessivamente la Società di Gestione, l'Outsourcer Amministrativo e il Depositario possono addebitare al Comparto non supera lo 0,63% annuo calcolato e maturato ogni Giorno di Valutazione sul valore netto complessivo del Comparto e pagato mensilmente in via posticipata.
Commissioni di Gestione e Distribuzione	La Società di Gestione ha diritto a percepire una commissione di gestione e distribuzione del 2,15% annuo per la Classe R e dell'1% annuo per la Classe I e la Classe Q calcolata e maturata ogni Giorno di Valutazione sul valore netto totale del Comparto e pagata mensilmente in via posticipata.
Commissioni di	Per tutte le Classi la Commissione di Performance, calcolata giornalmente, spetta alla Società di Gestione in presenza di una

performance	<p>differenza positiva tra il valore patrimoniale netto (prima della commissione di performance) della rispettiva Classe e l'<i>High Watermark Assoluto</i> (come definito di seguito). La Commissione di Performance per Azione in circolazione, pari al 15% della Sovraperformance (come definita di seguito), si applica al valore più basso tra l'ultimo Valore Patrimoniale Netto disponibile della rispettiva Classe e il Valore Patrimoniale Netto medio calcolato tra il precedente e l'ultimo <i>High Watermark Assoluto</i>.</p> <p>L'<i>High Watermark Assoluto</i> rappresenta il nuovo valore massimo storico di Valore Patrimoniale Netto mai raggiunto dalla rispettiva Classe. La differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e l'<i>High Watermark Assoluto</i> si definisce "Sovraperformance". Ogni qualvolta si presentano le condizioni per l'applicazione di una Commissione di Performance, il nuovo massimo storico raggiunto dal Valore Patrimoniale Netto diventerà il nuovo <i>High Watermark Assoluto</i>.</p> <p>Ai fini del calcolo della Commissione di Performance, il valore iniziale dell'<i>High Watermark Assoluto</i> è fissato al Valore Patrimoniale Netto Iniziale della rispettiva Classe.</p>
Commissioni di sottoscrizione	<ul style="list-style-type: none"> • Classe R: Fino al 2% dell'applicabile Valore Patrimoniale Netto per Azione, a favore dei soggetti coinvolti nella commercializzazione e distribuzione delle Azioni del Comparto. • Classi I e Q: nessuna.
Investment Manager	<p>La Società di Gestione ha nominato Lemanik Asset Management S.A., società di gestione lussemburghese con sede legale al 41, op Bierg, L-8217 Mamer (Lussemburgo), regolarmente iscritta nel Registro delle Società di Gestione autorizzato ai sensi del Capitolo 15 della Legge del 2010 della CSSF a fungere da <i>Investment Manager</i> del Comparto. L'<i>Investment Manager</i> è remunerato dalla Società di Gestione a valere sulle commissioni di gestione e distribuzione nonché di performance da quest'ultima percepite. Il Fondo può accettare che queste commissioni siano pagate direttamente all'<i>Investment Manager</i> a valere sugli <i>asset</i> del Comparto.</p> <p>Lemanik Asset Management SA ha, a sua volta, nominato - a proprie spese - Lemanik S.A., società di gestione patrimoniale svizzera con sede legale in via Bagutti 5, 6900 Lugano (Svizzera), in qualità di <i>Sub-Investment Manager</i>.</p> <p>Qualsiasi altra nomina o delega potrà essere effettuata in subordine all'aggiornamento del presente Prospetto.</p>

APPENDICE I.B. - COMPARTO EIGER

Nome del Comparto	Questa Appendice è valida solo se accompagnata dal Prospetto. La presente appendice si riferisce esclusivamente a 8a+ SICAV - Eiger (il "Comparto").
Obiettivo di investimento	Il Comparto mira a conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo periodo, generando rendimenti superiori a quelli del mercato, rappresentato dall'indice EuroStoxx 50 TR.
Politica d'investimento	<p>La politica del Comparto prevede investimenti in titoli azionari emessi dalle principali società europee attraverso un portafoglio composto normalmente da 15-20 titoli selezionati (sempre nel pieno rispetto delle norme di ripartizione dei rischi) che rappresentano le scelte migliori della Società di Gestione sui mercati europei.</p> <p>L'<i>asset allocation</i> viene definita di volta in volta a seconda dell'andamento di mercato ed è soggetta alle seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno il 51% del patrimonio netto è investito in azioni e altri titoli equivalenti ad azioni; - esposizione netta per un massimo del 30% del patrimonio netto in derivati quotati con sottostante azioni o indici azionari (<i>Futures</i> e <i>Opzioni</i>); - oltre ai predetti derivati quotati, il Comparto può utilizzare altri derivati OTC su valute a scopo di copertura e al fine di assicurare una gestione efficiente del portafoglio; - fino al 10% del patrimonio netto potrà essere investito in OICVM, <i>Exchange Traded Fund</i>, Altri OIC con politiche d'investimento coerenti con la politica del Comparto; - fino al 25% del patrimonio netto potrà essere investito in strumenti del mercato monetario e titoli di debito. <p>ALTRE INFORMAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Comparto può stipulare i predetti contratti derivati a fini di copertura e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. - Il Comparto investe essenzialmente in titoli quotati su mercati regolamentati della Zona Euro e, entro il 30%, in altri Paesi europei. - Il Comparto può altresì ricorrere a tecniche e strumenti in conformità alle regole disposte dalla Circolare 08/356, dalla Circolare 14/592 e ESMA 2014/937. Quando si impiegano queste strategie il Comparto può essere tenuto a fornire delle garanzie come descritto nella Sezione 3.4. - Il Comparto può, in via accessoria, detenere liquidità e mezzi equivalenti.
Profilo dell'investitore tipo	Il Comparto è adatto a investitori con un profilo di rischio elevato che perseguono rendimenti a lungo termine accettando un livello di volatilità elevato.
Considerazioni	Gli Azionisti che investono in questo Comparto non hanno alcuna

specifiche sui rischi	<p>garanzia di effettivo raggiungimento degli obiettivi d'investimento perseguiti. Per ulteriori considerazioni sui rischi, si rimandano gli Investitori al Capitolo 4 “Fattori di rischio”.</p> <p>La prevista volatilità annualizzata del Comparto oscillerà entro un intervallo compreso tra il 20% e il 30%.</p> <p>Il profilo di rischio del Comparto sarà costantemente monitorato dall'unità di <i>risk management</i> della Società di Gestione. La Società di Gestione fornisce i servizi di <i>risk management</i> in relazione alla misurazione e al monitoraggio dell'esposizione globale al rischio del Comparto. Il Comparto adotta il metodo degli impegni “<i>Commitment Approach</i>” per calcolare e monitorare l'esposizione globale.</p>
Valuta di riferimento	EURO
Forma delle azioni	Azioni ad accumulo di proventi
Tipologia e Classi di azioni	<ul style="list-style-type: none"> • Classe R: Investitori al dettaglio • Classe I: Investitori Istituzionali* <p>* Secondo la definizione della Legge lussemburghese o le raccomandazioni di volta in volta emanate dalla CSSF.</p>
Codici ISIN	<ul style="list-style-type: none"> • Classe R LU0715610621 • Classe I: LU0715616404
Valore iniziale	EURO 100
Importo minimo di sottoscrizione	<p>Sottoscrizione iniziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe R EURO 5.000 • Classe I: EURO 50.000 <p>Sottoscrizione successiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe R EURO 1.000 • Classe I: EURO 5.000
Piani di accumulo	<p>Ai sensi delle disposizioni della Sezione 6.3, possono essere offerti piani di accumulo per la Classe R di questo Comparto. Le sottoscrizioni, nel contesto di un piano di accumulo, possono assumere la forma di sottoscrizione iniziale (con un minimo di 200 EUR) e trasferimenti periodici (ad esempio mensili, trimestrali, ecc.) di almeno 50 euro.</p>
Giorno di Valutazione	<p>Il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Classe di Azioni è effettuato, dall'Outsourcer Amministrativo sotto la generale responsabilità del Consiglio di Amministrazione, ogni Giorno Lavorativo. In caso di festività o giorno di chiusura delle banche in Lussemburgo, il Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà calcolato il primo Giorno Lavorativo successivo.</p>

Ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso	<p>Le Azioni sono emesse e rimborsate al NAV, con applicazione delle sotto indicate commissioni di sottoscrizione e rimborso.</p> <p>Tutte le richieste di sottoscrizione, rimborso, conversione devono pervenire presso la sede legale dell'Outsourcer Amministrativo o presso qualsiasi altra entità debitamente nominata e che agisca a nome del Fondo, al più tardi il Giorno Lavorativo precedente il Giorno di Valutazione prima delle ore 14.00 (ora del Lussemburgo). Le richieste notificate dopo tale scadenza saranno eseguite il Giorno di Valutazione successivo. Le richieste sono evase al valore patrimoniale netto (NAV) della relativa Classe / Comparto, determinato in quel Giorno di Valutazione.</p> <p>L'ammontare della sottoscrizione deve essere pagato entro il seguente cut-off: 3 Giorni Lavorativi dal rispettivo Giorno di Valutazione (la "Data di Pagamento"). Qualora, alla fine della rispettiva Data di Pagamento non vi sia traccia del pagamento sui conti correnti del Comparto, l'investitore riceverà una segnalazione e gli saranno addebitati gli interessi passivi.</p>
Commissioni della Società di Gestione, dell'Outsourcer Amministrativo e del Depositario	<p>L'ammontare delle spese che complessivamente la Società di Gestione, l'Outsourcer Amministrativo e il Depositario possono addebitare al Comparto non supera lo 0,63% annuo calcolato e maturato ogni Giorno di Valutazione sul valore netto complessivo del Comparto e pagato mensilmente in via posticipata.</p>
Commissioni di Gestione e Distribuzione	<p>La Società di Gestione ha diritto a percepire una commissione di gestione e distribuzione del 2% annuo per la Classe R e dell'1% annuo per la Classe I calcolata e maturata ogni Giorno di Valutazione sul valore netto totale della classe e pagata mensilmente in via posticipata.</p>
Commissioni di performance	<p>Per tutte le Classi può essere applicata una Commissione di Performance pagabile alla Società di Gestione, calcolata giornalmente, solo in presenza di una differenza positiva tra la variazione percentuale del Valore Patrimoniale Netto dalla data di avvio della rispettiva Classe ("Data iniziale dell'<i>HWM Relativo</i>") e la variazione percentuale dell'indice di riferimento (<i>Benchmark</i>) nello stesso periodo (dalla data di avvio della rispettiva Classe) – salvo in caso di azzeramento dell'<i>HWM Relativo</i> come di seguito specificato.</p> <p>Qualsiasi riferimento al <i>Benchmark</i> è da intendersi all'indice EuroStoxx 50 TR (<i>Bloomberg ticker: SX5T Index</i>, come di volta in volta aggiornato).</p> <p>Nel dettaglio, si applica una Commissione di Performance solo nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la variazione percentuale (dalla Data iniziale dell'<i>HWM Relativo</i>) del Valore Patrimoniale Netto (prima della commissione di performance) calcolato ogni Giorno di Valutazione sia superiore alla variazione percentuale dell'Indice di Riferimento della

rispettiva Classe nello stesso periodo;

- la differenza tra tale variazione del Valore Patrimoniale Netto e il *Benchmark* (il cosiddetto “*Hurdle Rate*”) sia superiore all'*High Watermark Relativo*. L'*High Watermark Relativo* rappresenta il nuovo valore massimo storico di *Hurdle Rate* mai raggiunto in ciascun Giorno di Valutazione compreso tra la Data Iniziale dell'*HWM Relativo* e il giorno precedente il Giorno di Valutazione. La differenza positiva tra l'*Hurdle Rate* e l'*High Watermark Relativo* si definisce “Sovraperformance”.

Ogni qualvolta si presentano le condizioni per l'applicazione di una Commissione di Performance, il nuovo massimo storico raggiunto dall'*High Watermark Relativo* diventerà il nuovo *Hurdle Rate*.

Qualora l'*Hurdle Rate* dovesse raggiungere o superare il 20% (-20%), l'*HWM Relativo* (e l'*Hurdle Rate*) saranno azzerati il giorno successivo. Il giorno in cui l'*HWM Relativo* viene azzerato diventerà la Data Iniziale dell'*HWM Relativo*. Qualora l'azzeramento dell'*Hurdle Rate* è causato dal superamento del limite del -20%, non sarà applicata alcuna commissione di performance fino a quando la rispettiva Classe non abbia raggiunto nuovamente un *High Watermark Relativo* di +20%.

La Commissione di Performance per Azione in circolazione, sarà equivalente al 20% della Sovraperformance e si applica al valore più basso tra l'ultimo Valore Patrimoniale Netto disponibile della rispettiva Classe e il Valore Patrimoniale Netto medio calcolato tra il precedente e l'ultimo *High Watermark Relativo*.

Commissioni di sottoscrizione

- Classe R: fino al 2% dell'applicabile Valore Patrimoniale Netto per Azione, a favore dei soggetti coinvolti nella commercializzazione e distribuzione delle Azioni del Comparto.
- Classe I: nessuna

APPENDICE I.C. - COMPARTO TIBET

Nome del Comparto	Questa Appendice è valida solo se accompagnata dal Prospetto. La presente appendice si riferisce esclusivamente a 8a+ SICAV - Tibet (il "Comparto").
Obiettivo di investimento	L'obiettivo del Comparto è quello di conseguire utili di capitale e ricavi applicando una strategia <i>trend-following</i> tramite investimenti diretti o indiretti in (a) obbligazioni e strumenti di debito assimilabili e (b) strumenti del mercato monetario con una <i>duration</i> inferiore a dodici (12) mesi.
Politica d'investimento	<p>Il Comparto persegue una strategia d'investimento dinamica legata alle tendenze dei mercati in cui opera.</p> <p>L'<i>asset allocation</i> viene definita di volta in volta a seconda dell'andamento di mercato ed è soggetta alle seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- fino al 100% del patrimonio netto può essere investito (direttamente o tramite OICVM, <i>Exchange Traded Funds</i> (con la qualifica di OICVM) e Altri OIC (al massimo fino al 30% aggregato del patrimonio del Comparto) in strumenti di debito emessi da persone giuridiche o governi ed enti regionali di qualunque area geografica od organizzazioni sovranazionali, nonché in certificati di deposito, <i>short-term note</i> e <i>treasury note</i> (gli "Strumenti"); fino al 25% del patrimonio netto può essere investito (direttamente o indirettamente) in Strumenti classificati come obbligazioni convertibili;- fino al 100% del patrimonio netto può essere investito (direttamente o per il tramite di OICVM e Altri OIC) in strumenti del mercato monetario (obbligazioni, ecc.). <p>Il Comparto può inoltre investire fino al 49% del patrimonio netto in attivi liquidi, compresi depositi bancari.</p> <p>Il Comparto può utilizzare – per scopi d'investimento e di copertura – i seguenti strumenti finanziari derivati ("SFD"): a) <i>future</i> sui tassi d'interesse (quotati) b) derivati su valute e c) operazioni a termine su divise (OTC). L'impiego totale di SFD da parte del Comparto è limitato al 30% (calcolato con il metodo degli impegni "<i>Commitment Approach</i>") del patrimonio netto del Comparto.</p> <p>Il Comparto non investe in <i>Asset-Backed Securities</i> ("ABS"), <i>Mortgage-Based Securities</i> ("MBS") o altri prodotti strutturati comprendenti "<i>special purpose vehicles</i>" con lo scopo di raggruppare serie di crediti verso debitori diversi.</p> <p>ALTRE INFORMAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none">- La commissione di gestione massima degli OICVM e/o Altri OIC target in cui il Comparto intende investire non dovrà superare il 3% annuo delle attività del Comparto.- Il Comparto può altresì ricorrere a tecniche e strumenti in conformità alle regole disposte dalla Circolare 08/356, dalla Circolare 14/592 e ESMA 2014/937. Quando si impiegano queste strategie il Comparto può essere tenuto a fornire delle garanzie

	come descritto nella Sezione 3.4.
Profilo dell'investitore tipo	Il Comparto è adatto a investitori con un profilo di rischio basso/medio che perseguono rendimenti positivi nel medio termine.
Considerazioni specifiche sui rischi	<p>Gli Azionisti che investono nel Comparto non hanno alcuna garanzia di effettivo raggiungimento degli obiettivi d'investimento perseguiti. I potenziali investitori devono inoltre essere consapevoli del fatto che l'investimento in fondi target può comportare spese doppie (depositari, agenti amministrativi, commissioni di sottoscrizione, rimborso, gestione e altre spese). Per ulteriori considerazioni sui rischi, si rimandano gli Investitori al Capitolo 4 "Fattori di rischio".</p> <p>La prevista volatilità annualizzata del Comparto oscillerà entro un intervallo compreso tra il 2% e il 5%. Il profilo di rischio del Comparto sarà costantemente monitorato dall'unità di risk management della Società di Gestione. La Società di Gestione fornisce i servizi di risk management in relazione alla misurazione e al monitoraggio dell'esposizione globale al rischio del Comparto. Il Comparto adotta il metodo degli impegni "<i>Commitment Approach</i>" per calcolare e monitorare l'esposizione globale.</p>
Valuta di riferimento	EURO
Forma delle azioni	Azioni ad accumulo di proventi
Tipologia e Classi di azioni	<ul style="list-style-type: none"> • Classe R: Investitori al dettaglio • Classe I: Investitori Istituzionali* • Classe Q: Qualsiasi tipo di investitori, compresi gli investitori al dettaglio, che acquista e vende azioni attraverso il segmento OICR Aperti <p>* Secondo la definizione della Legge lussemburghese o le raccomandazioni di volta in volta emanate dalla CSSF.</p>
Codici ISIN	<ul style="list-style-type: none"> • Classe R: LU0947468095 • Classe I: LU1146693772 • Classe Q: LU1171513523
Valore iniziale	EURO 100
Importo minimo di sottoscrizione	<p>Sottoscrizione iniziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe R EURO 5.000 • Classe I: EURO 50.000 • Classe Q: 1 azione <p>Sottoscrizione successiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe R EURO 1.000 • Classe I: EURO 5.000 • Classe Q: 1 azione

Piani di accumulo	Ai sensi delle disposizioni della Sezione 6.3, possono essere offerti piani di accumulo per la Classe R di questo Comparto. Le sottoscrizioni, nel contesto di un piano di accumulo, possono assumere la forma di sottoscrizione iniziale (con un minimo di 200 EUR) e trasferimenti periodici (ad esempio mensili, trimestrali, ecc.) di almeno 50 euro.
Giorno di Valutazione	Il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Classe di Azioni è effettuato, dall'Outsourcer Amministrativo sotto la generale responsabilità del Consiglio di Amministrazione, ogni Giorno Lavorativo. In caso di festività o giorno di chiusura delle banche in Lussemburgo, il Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà calcolato il primo Giorno Lavorativo successivo.
Ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso	<p>Le Azioni sono emesse e rimborsate al NAV, con applicazione delle sotto indicate commissioni di sottoscrizione e rimborso.</p> <p>Tutte le richieste di sottoscrizione, rimborso, conversione devono pervenire presso la sede legale dell'Outsourcer Amministrativo o presso qualsiasi altra entità debitamente nominata e che agisca a nome del Fondo, al più tardi il Giorno Lavorativo precedente il Giorno di Valutazione prima delle ore 14.00 (ora del Lussemburgo). Le richieste notificate dopo tale scadenza saranno eseguite il Giorno di Valutazione successivo. Le richieste sono evase al valore patrimoniale netto (NAV) della relativa Classe / Comparto, determinato in quel Giorno di Valutazione.</p> <p>L'ammontare della sottoscrizione deve essere pagato entro il seguente cut-off: 3 Giorni Lavorativi dal rispettivo Giorno di Valutazione (la "Data di Pagamento"). Qualora, alla fine della rispettiva Data di Pagamento non vi sia traccia del pagamento sui conti correnti del Comparto, l'investitore riceverà una segnalazione e gli saranno addebitati gli interessi passivi.</p>
Commissioni della Società di Gestione, dell'Outsourcer Amministrativo e del Depositario	L'ammontare delle spese che complessivamente la Società di Gestione, l'Outsourcer Amministrativo e il Depositario possono addebitare al Comparto non supera lo 0,63% annuo calcolato e maturato ogni Giorno di Valutazione sul valore netto complessivo del Comparto e pagato mensilmente in via posticipata.
Commissioni di Gestione e Distribuzione	La Società di Gestione ha diritto a percepire una commissione di gestione e distribuzione del 1,5% annuo per la Classe R e dello 0,7% annuo per le Classe I e Q calcolata e maturata ogni Giorno di Valutazione sul valore netto totale del Comparto e pagata mensilmente in via posticipata.
Commissioni di performance	Per tutte le Classi, la Commissione di Performance spetta alla Società di Gestione in presenza di una differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto (prima della commissione di performance) e l' <i>High Watermark Assoluto</i> (come definito di seguito) ed è calcolata giornalmente. La Commissione di Performance per Azione in

circolazione, pari al 10% della Sovraperformance (come definita di seguito), si applica al valore più basso tra l'ultimo Valore Patrimoniale Netto disponibile (prima della commissione di performance) della rispettiva Classe e il Valore Patrimoniale Netto medio calcolato tra il precedente e l'ultimo *High Watermark Assoluto*.

L'*High Watermark Assoluto* è definito come il nuovo valore massimo storico di Valore Patrimoniale Netto mai raggiunto dalla rispettiva Classe. La differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e l'*High Watermark Assoluto* si definisce "Sovraperformance". Ogni qualvolta si presentano le condizioni per l'applicazione di una Commissione di Performance, il nuovo massimo storico raggiunto dal Valore Patrimoniale Netto diventerà il nuovo *High Watermark Assoluto*.

Ai fini del calcolo della Commissione di Performance, il valore iniziale dell'*High Watermark Assoluto* è fissato al Valore Patrimoniale Netto Iniziale della rispettiva classe.

Commissioni di sottoscrizione

- Classe R: Fino al 2% dell'applicabile Valore Patrimoniale Netto per Azione, a favore dei soggetti coinvolti nella commercializzazione e distribuzione delle Azioni del Comparto.
- Classi I e Q: nessuna.

Investment Manager

La Società di Gestione ha nominato **Lemanik Asset Management S.A.**, società di gestione lussemburghese con sede legale al 41, op Bierg, L-8217 Mamer (Lussemburgo), regolarmente iscritta nel Registro delle Società di Gestione autorizzato ai sensi del Capitolo 15 della Legge del 2010 della CSSF a fungere da *Investment Manager* del Comparto. L'*Investment Manager* è remunerato dalla Società di Gestione a valere sulle commissioni di gestione e distribuzione nonché di performance da quest'ultima percepite. Il Fondo può accettare che queste commissioni siano pagate direttamente all'*Investment Manager* a valere sugli *asset* del Comparto.

Lemanik Asset Management SA ha, a sua volta, nominato - a proprie spese - Lemanik S.A., società di gestione patrimoniale svizzera con sede legale in via Bagutti 5, 6900 Lugano (Svizzera), in qualità di *Sub-Investment Manager*.

Qualsiasi altra nomina o delega potrà essere effettuata in subordine all'aggiornamento del presente Prospetto.

APPENDICE I.D. - COMPARTO KILIMANJARO

Nome del Comparto	Questa Appendice è valida solo se accompagnata dal Prospetto. La presente appendice si riferisce esclusivamente a 8a+ SICAV - Kilimanjaro (il "Comparto").
Obiettivo di investimento	L'obiettivo del Comparto è di generare una crescita del capitale nel lungo termine, beneficiando della crescita economica in Africa, soprattutto nei paesi sub-sahariani.
Politica d'investimento	<p>La politica del Comparto è di investire principalmente in titoli quotati i cui emittenti sono domiciliati o esercitano la parte prevalente della loro attività economica nei paesi dell'Africa sub-sahariana, tra cui Sud Africa, Nigeria, Kenya, Mauritius e Ghana. Il Consiglio di Amministrazione ha determinato e regolarmente aggiorna l'elenco dei mercati considerati regolamentati ai sensi dell'articolo 41 (1) della legge del 2010 in conformità con la propria procedura di valutazione interna ("<i>Regulated Market Assessment Policy</i>"). La <i>Regulated Market Assessment Policy</i> e l'elenco di tali mercati ritenuti ammissibili sono disponibili presso la sede legale del Fondo e della Società di Gestione.</p> <p>Il Comparto investe in strumenti azionari e di debito negoziati sui mercati finanziari africani e internazionali. L'<i>asset allocation</i> viene definita di volta in volta a seconda dell'andamento di mercato ed è soggetta alle seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra il 30% e l'80% del patrimonio netto è investito in azioni e strumenti equivalenti alle azioni (tra cui <i>depository receipts</i>, <i>participatory notes</i> e altri diritti di partecipazione); - tra il 20% e il 70% del patrimonio netto è investito in strumenti di debito <i>corporate</i> e governativi; - esposizione netta per un massimo del 30% del patrimonio netto (calcolata con il metodo degli impegni) in: <ul style="list-style-type: none"> - derivati quotati su strumenti azionari; - operazioni su valute o altri derivati OTC – utilizzati, ad esempio, per finalità di copertura e gestione efficiente del portafoglio. - fino al 10% del patrimonio netto potrà essere investito in OICVM, <i>Exchange Traded Fund</i>, Altri OIC con politiche d'investimento coerenti con la politica del Comparto; - fino al 10% del patrimonio netto potrà essere investito in <i>Exchange Traded Commodities</i> (ETC); - fino al 10% del patrimonio netto potrà essere investito in strumenti finanziari non quotati. <p>ALTRE INFORMAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Comparto può stipulare i predetti contratti derivati a fini di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e/o al fine di investimento. - Il Comparto può altresì ricorrere a tecniche e strumenti in

	<p>conformità alle regole disposte dalla Circolare 08/356, dalla Circolare 14/592 e ESMA 2014/937. Quando vengono impiegate tali strategie il Comparto può essere tenuto a fornire garanzie ("Collateral") come descritto nella precedente sezione 3.4.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Comparto può detenere liquidità e strumenti equivalenti fino al 20% del suo patrimonio netto.
Profilo dell'investitore tipo	Il Comparto è adatto a investitori con un profilo di rischio medio che perseguono rendimenti a lungo termine accettando un livello di volatilità medio.
Considerazioni specifiche sui rischi	<p>Gli Azionisti che investono in questo Comparto non hanno alcuna garanzia di effettivo raggiungimento degli obiettivi d'investimento perseguiti.</p> <p>Il Comparto investe principalmente in strumenti finanziari negoziati sui mercati dei paesi africani (i "Mercati Africani"). Questi paesi sono generalmente considerati Mercati Emergenti. A questo proposito si rimanda ai rischi descritti nella precedente sezione 4.8.</p> <p>Gli investimenti nei Mercati Africani, o in società che hanno interessi significativi in Africa, comportano rischi simili agli investimenti nei Mercati Emergenti, ma in misura maggiore, dal momento che i mercati africani sono generalmente più piccoli, meno sviluppati e meno accessibili rispetto alla maggior parte dei Mercati Emergenti. Gli strumenti azionari quotati su mercati africani possono essere altamente volatili e presentano un rischio finanziario più elevato. La liquidità dei titoli emessi da emittenti africani potrebbe essere sostanzialmente minore rispetto a quella dei titoli dei paesi sviluppati. I Mercati Africani hanno avuto la tendenza a sperimentare una maggiore instabilità politica, sociale ed economica, e possono essere caratterizzati da una minore trasparenza, con minori pratiche etiche e un più debole governo societario rispetto ai Mercati Emergenti o ai mercati dei paesi sviluppati. Per ulteriori considerazioni sui rischi, si rimandano gli Investitori al Capitolo 4 "Fattori di rischio".</p> <p>La volatilità annualizzata attesa del Comparto è inferiore al 15%.</p> <p>Il profilo di rischio del Comparto sarà costantemente monitorato dall'unità di <i>risk management</i> della Società di Gestione. La Società di Gestione fornisce i servizi di <i>risk management</i> in relazione alla misurazione e al monitoraggio dell'esposizione globale al rischio del Comparto.</p> <p>Il Comparto adotta il metodo degli impegni "<i>Commitment Approach</i>" per calcolare e monitorare l'esposizione globale.</p>
Valuta di riferimento	EURO
Valore iniziale	EURO 100
Forma delle azioni	Azioni ad accumulo di proventi

Tipologia e Classi di azioni	<ul style="list-style-type: none"> • Classe R: Investitori al dettaglio • Classe I: Investitori Istituzionali* • Classe Q: Qualsiasi tipo di investitori, compresi gli investitori al dettaglio, che acquista e vende azioni attraverso il segmento OICR Aperti <p>* Secondo la definizione della Legge lussemburghese o le raccomandazioni di volta in volta emanate dalla CSSF.</p>
Codici ISIN	<ul style="list-style-type: none"> • Classe R LU1084964284 • Classe I: LU1095062904 • Classe Q: LU1171513879
Importo minimo di sottoscrizione	<p>Sottoscrizione iniziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe R EURO 5.000 • Classe I: EURO 50.000 • Classe Q: 1 azione <p>Sottoscrizione successiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe R EURO 1.000 • Classe I: EURO 5.000 • Classe Q: 1 azione
Piani di accumulo	<p>Ai sensi delle disposizioni della Sezione 6.3, possono essere offerti piani di accumulo per la Classe R di questo Comparto. Le sottoscrizioni, nel contesto di un piano di accumulo, possono assumere la forma di sottoscrizione iniziale (con un minimo di 200 EUR) e trasferimenti periodici (ad esempio mensili, trimestrali, ecc.) di almeno 50 euro.</p>
Giorno di Valutazione	<p>Il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Classe di Azioni è effettuato, dall'Outsourcer Amministrativo sotto la generale responsabilità del Consiglio di Amministrazione, ogni Giorno Lavorativo. In caso di festività o giorno di chiusura delle banche in Lussemburgo, il Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà calcolato il primo Giorno Lavorativo successivo.</p>
Ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso	<p>Le Azioni sono emesse e rimborsate al NAV, con applicazione delle sotto indicate commissioni di sottoscrizione e rimborso.</p> <p>Tutte le richieste di sottoscrizione, rimborso, conversione devono pervenire presso la sede legale dell'Outsourcer Amministrativo o presso qualsiasi altra entità debitamente nominata e che agisca a nome del Fondo, al più tardi il Giorno Lavorativo precedente il Giorno di Valutazione prima delle ore 14.00 (ora del Lussemburgo). Le richieste notificate dopo tale scadenza saranno eseguite il Giorno di Valutazione successivo. Le richieste sono evase al valore patrimoniale netto (NAV) della relativa Classe / Comparto,</p>

	<p>determinato in quel Giorno di Valutazione.</p> <p>L'ammontare della sottoscrizione deve essere pagato entro il seguente cut-off: 3 Giorni Lavorativi dal rispettivo Giorno di Valutazione (la "Data di Pagamento"). Qualora, alla fine della rispettiva Data di Pagamento non vi sia traccia del pagamento sui conti correnti del Comparto, l'investitore riceverà una segnalazione e gli saranno addebitati gli interessi passivi.</p> <p>Il pagamento delle Azioni rimborsate sarà effettuato entro dieci (10) Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Valutazione, a condizione che il Fondo abbia ricevuto tutti i documenti relativi al rimborso.</p>
Commissioni della Società di Gestione, dell'Outsourcer Amministrativo e del Depositario	<p>L'ammontare delle spese che complessivamente la Società di Gestione, l'Outsourcer Amministrativo e il Depositario possono addebitare al Comparto non supera il 2% annuo calcolato e maturato ogni Giorno di Valutazione sul valore netto complessivo del Comparto e pagato mensilmente in via posticipata.</p>
Commissioni di Gestione e Distribuzione	<p>La Società di Gestione ha diritto a percepire una commissione di gestione e distribuzione del 2% annuo per la Classe R e dell'1,2% annuo per le Classi I e Q calcolata e maturata ogni Giorno di Valutazione sul valore netto totale della classe e pagata mensilmente in via posticipata.</p>
Commissioni di performance	<p>N/A</p>
Commissioni di sottoscrizione	<ul style="list-style-type: none"> • Classe R: fino al 2% dell'applicabile Valore Patrimoniale Netto per Azione, a favore dei soggetti coinvolti nella commercializzazione e distribuzione delle Azioni del Comparto. • Classi I e Q: nessuna

APPENDICE I.E. - COMPARTO MONVISO

Nome del Comparto	Questa Appendice è valida solo se accompagnata dal Prospetto. La presente appendice si riferisce esclusivamente a 8a+ SICAV - Monviso (il "Comparto").
Obiettivo di investimento	L'obiettivo di questo Comparto è quello di conseguire un costante apprezzamento del portafoglio applicando una strategia di "ritorno alla media" con livelli predefiniti di <i>stop loss</i> e <i>take profit</i> .
Politica d'investimento	<p>Il comparto persegue una strategia di investimento volta a individuare eventuali inversioni di tendenza in una selezionata gamma di <i>asset class</i> (indici azionari, valute, materie prime e indici obbligazionari), investendo in strumenti finanziari che meglio rappresentano l'<i>asset class</i> sottostante. Un modello matematico consente di individuare le c.d. condizioni di "eccesso" in termini di iper-venduto o iper-comprato che possono determinare un "ritorno alla media". L'algoritmo identifica anche i livelli di ingresso in posizioni lunghe o corte su tali <i>asset class</i>, dato un livello predefinito di prese di <i>take profit</i> o di <i>stop-loss</i>.</p> <p>L'<i>asset allocation</i> sarà determinata di volta in volta, ma normalmente soggetta alle seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">– fino al 100% del patrimonio netto potrà essere investito in <i>Exchange Traded Funds</i> qualificabili come OICVM;– fino al 10% del patrimonio netto potrà essere investito in <i>Exchange Traded Commodities</i>;– fino al 30% (in aggregato) del patrimonio netto potrebbe essere investito in Altri OIC con politiche di investimento coerenti con la politica del Comparto;– fino al 100% del patrimonio netto potrà essere investito in titoli di debito (Eurobond e titoli di stato) e / o strumenti del mercato monetario (classificati come "<i>investment grade</i>");– fino al 10% del patrimonio netto potrà essere investito in titoli non quotati. <p>Il Comparto può inoltre investire fino al 49% del patrimonio netto in liquidità, compresi i depositi bancari.</p> <p>Il Comparto può utilizzare – sia a scopo di investimento che di copertura – solo i seguenti strumenti finanziari derivati: a) future su tassi di interesse (quotati), b) future su indici azionari (quotati) c) future su indici obbligazionari (quotati) d) future su materie prime (quotati) e) derivati su valute (quotati) ed f) forward su valute (OTC). L'utilizzo totale di tali strumenti derivati è limitato al 50% (calcolato attraverso il metodo degli impegni) del patrimonio netto del Comparto.</p>

	<p>ALTRE INFORMAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> - La commissione di gestione massima degli OICVM e/o Altri OIC target in cui il Comparto intende investire non dovrà superare il 3% annuo delle attività del Comparto. - Il Comparto può altresì ricorrere a tecniche e strumenti in conformità alle regole disposte dalla Circolare 08/356, dalla Circolare 14/592 e ESMA 2014/937. Quando si impiegano queste strategie il Comparto può essere tenuto a fornire delle garanzie come descritto nella Sezione 3.4.
Profilo dell'investitore tipo	Il Comparto è adatto a investitori con un profilo di rischio medio che perseguono rendimenti positivi nel medio-lungo termine.
Considerazioni specifiche sui rischi	<p>Gli Azionisti che investono nel Comparto non hanno alcuna garanzia di effettivo raggiungimento degli obiettivi d'investimento perseguiti. I potenziali investitori devono inoltre essere consapevoli del fatto che l'investimento in fondi target può comportare spese doppie (depositari, agenti amministrativi, commissioni di sottoscrizione, rimborso, gestione e altre spese). Per ulteriori considerazioni sui rischi, si rimandano gli Investitori al Capitolo 4 "Fattori di rischio".</p> <p>La volatilità annualizzata attesa del Comparto è inferiore al 10%. Il profilo di rischio del Comparto sarà costantemente monitorato dall'unità di <i>risk management</i> della Società di Gestione. La Società di Gestione fornisce i servizi di <i>risk management</i> in relazione alla misurazione e al monitoraggio dell'esposizione globale al rischio del Comparto.</p> <p>Il Comparto adotta il metodo degli impegni "<i>Commitment Approach</i>" per calcolare e monitorare l'esposizione globale.</p>
Valuta di riferimento	EURO
Forma delle azioni	Azioni ad accumulo di proventi
Tipologia e Classi di azioni	<ul style="list-style-type: none"> • Classe R: Investitori al dettaglio • Classe I: Investitori Istituzionali* <p>* Secondo la definizione della Legge lussemburghese o le raccomandazioni di volta in volta emanate dalla CSSF.</p>
Codici ISIN	<ul style="list-style-type: none"> • Class R: LU1492713174 • Class I: LU1492713414
Valore iniziale	EURO 100
Importo minimo di sottoscrizione	<p>Sottoscrizione iniziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe R EURO 5.000 • Classe I: EURO 50.000 <p>Sottoscrizione successiva:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Classe R EURO 1.000 • Classe I: EURO 5.000
Piani di accumulo	<p>Ai sensi delle disposizioni della Sezione 6.3, possono essere offerti piani di accumulo per la Classe R di questo Comparto. Le sottoscrizioni, nel contesto di un piano di accumulo, possono assumere la forma di sottoscrizione iniziale (con un minimo di 200 EUR) e trasferimenti periodici (ad esempio mensili, trimestrali, ecc.) di almeno 50 euro.</p>
Giorno di Valutazione	<p>Il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Classe di Azioni è effettuato, dall'Outsourcer Amministrativo sotto la generale responsabilità del Consiglio di Amministrazione, ogni Giorno Lavorativo. In caso di festività o giorno di chiusura delle banche in Lussemburgo, il Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà calcolato il primo Giorno Lavorativo successivo.</p>
Periodo di offerta iniziale	<p>Il periodo di offerta iniziale di Azioni di Classe R e di Classe I sarà dal 27 ottobre 2016 al 10 novembre 2016. Durante il periodo di offerta iniziale, le Azioni di Classe R e di Classe I saranno emesse a un prezzo pari a 100 euro per Azione. Il Periodo di offerta iniziale può essere prorogato o chiuso anticipatamente dal Consiglio di Amministrazione che agisce a sua esclusiva discrezione, a condizione che gli investitori siano debitamente informati di tale decisione.</p> <p>Le richieste di sottoscrizione dovranno pervenire presso la sede dell'Outsourcer Amministrativo o presso qualsiasi altra entità debitamente autorizzata ad agire in nome del Fondo entro e non oltre le 14.00 (ora di Lussemburgo) del 10 novembre 2016.</p> <p>Gli importi inerenti alle sottoscrizioni devono essere versati entro il 10 novembre 2016.</p>
Ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso	<p>Le Azioni sono emesse e rimborsate al NAV, con applicazione delle sotto indicate commissioni di sottoscrizione e rimborso.</p> <p>Tutte le richieste di sottoscrizione, rimborso, conversione devono pervenire presso la sede legale dell'Outsourcer Amministrativo o presso qualsiasi altra entità debitamente nominata e che agisca a nome del Fondo, al più tardi il Giorno Lavorativo precedente il Giorno di Valutazione prima delle ore 14.00 (ora del Lussemburgo). Le richieste notificate dopo tale scadenza saranno eseguite il Giorno di Valutazione successivo. Le richieste sono evase al valore patrimoniale netto (NAV) della relativa Classe / Comparto, determinato in quel Giorno di Valutazione.</p> <p>L'ammontare della sottoscrizione deve essere pagato entro il seguente cut-off: 3 Giorni Lavorativi dal rispettivo Giorno di Valutazione (la "Data di Pagamento"). Qualora, alla fine della rispettiva Data di Pagamento non vi sia traccia del pagamento sui conti correnti del Comparto, l'investitore riceverà una segnalazione e gli saranno addebitati gli interessi passivi.</p>

Commissioni della Società di Gestione, dell'Outsourcer Amministrativo e del Depositario	L'ammontare delle spese che complessivamente la Società di Gestione, l'Outsourcer Amministrativo e il Depositario possono addebitare al Comparto non supera l'1% annuo calcolato e maturato ogni Giorno di Valutazione sul valore netto complessivo del Comparto e pagato mensilmente in via posticipata.
Commissioni di Gestione e Distribuzione	La Società di Gestione ha diritto a percepire una commissione di gestione e distribuzione del 2% annuo per la Classe R e dello 0,9% annuo per le Classe I calcolata e maturata ogni Giorno di Valutazione sul valore netto totale del Comparto e pagata mensilmente in via posticipata. Detraendola da tali commissioni la Società di Gestione pagherà una commissione di consulenza del 0,15% del valore netto totale del Comparto.
Commissioni di performance	<p>Per tutte le Classi, la Commissione di Performance spetta alla Società di Gestione in presenza di una differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto (prima della commissione di performance) e l'<i>High Watermark Assoluto</i> (come definito di seguito) ed è calcolata giornalmente. La Commissione di Performance per Azione in circolazione, pari al 20% per la Classe R e pari 10% per la Classe I della Sovraperformance (come definita di seguito), si applica al valore più basso tra l'ultimo Valore Patrimoniale Netto disponibile (prima della commissione di performance) della rispettiva Classe e il Valore Patrimoniale Netto medio calcolato tra il precedente e l'ultimo <i>High Watermark Assoluto</i>.</p> <p>L'<i>"High Watermark Assoluto"</i> è definito come il nuovo valore massimo storico di Valore Patrimoniale Netto mai raggiunto dalla rispettiva Classe (incluso il Valore Patrimoniale Netto Iniziale). La differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e l'<i>High Watermark Assoluto</i> si definisce "Sovraperformance". Ogni qualvolta si presentano le condizioni per l'applicazione di una Commissione di Performance, il nuovo massimo storico raggiunto dal Valore Patrimoniale Netto diventerà il nuovo <i>High Watermark Assoluto</i>.</p> <p>Ai fini del calcolo della Commissione di Performance, il valore iniziale dell'<i>High Watermark Assoluto</i> è fissato al Valore Patrimoniale Netto Iniziale della rispettiva classe.</p>
Commissioni di sottoscrizione	<ul style="list-style-type: none"> • Classe R: Fino al 2% dell'applicabile Valore Patrimoniale Netto per Azione, a favore dei soggetti coinvolti nella commercializzazione e distribuzione delle Azioni del Comparto. • Classi I: nessuna.
Investment Advisor	La Società di Gestione ha nominato ADVANCE SIM SPA , società di intermediazione mobiliare di gestione e consulenza con sede legale in Piazza Cavour 3, 20121 Milano (Italia), regolarmente iscritta nel Registro delle SIM previsto dalla legge italiana (D.LGS. N. 58/98) e supervisionata dalla Consob e dalla Banca d'Italia, ad agire come consulente del Comparto (l' <i>"Advisor"</i>). L' <i>Advisor</i> agirà a titolo

puramente consulenziale, fermo restando che la Società di Gestione è completamente libera di seguire o ignorare qualsiasi consulenza nelle proprie decisioni di investimento relative al Comparto.

L'*Advisor* è remunerato dalla Società di Gestione a valere sulle commissioni di gestione e distribuzione nonché di performance da quest'ultima percepite. Il Fondo può accettare che queste commissioni siano pagate direttamente all'*Advisor* a valere sugli *asset* del Comparto riducendo l'ammontare delle commissioni di gestione e distribuzione da corrispondere alla Società di Gestione.

Qualsiasi altra nomina o delega potrà essere effettuata in subordine all'aggiornamento del presente Prospetto.